

CXXIV^a SEDUTA

LUNEDÌ 30 MAGGIO 1938 - Anno XVI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Lanza di Scialoja):

PRESIDENTE Pag. 4114
THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze* 4115

Congedi 4114

Convocazione del Senato a domicilio 4144

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato » (2229). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4124

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per provvedere ad impianti radioelettrici e lire 2.600.000 per l'esercizio degli impianti stessi » (2251). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4125

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici » (2254). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4125

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata » (2255). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4125

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico » (2257). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4125

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca

il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati » (2273). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4126

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria » (2277). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4126

« Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte » (2292). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4126

« Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche » (2301). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4142

« Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara » (2302-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4142

(Discussione):

« Unificazione degli Enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura » (2295). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4129

JOSA 4129

FELICI 4131

BENNICELLI 4134

MAROZZI 4135

MENOZZI 4135

MARTIN FRANKLIN 4136

TOURNON, *relatore* 4137ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 4137

(Presentazione) 4115

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938, Anno XVI al 30 giugno 1939-XVII » (2288). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4118

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze* 4118

Messaggio a S. M. il Re Imperatore	4115
Registrazioni con riserva.	4115
CONCINI, <i>presidente della Commissione</i>	4115-4116
SANDICCHI, <i>relatore</i>	4116-4117
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	4143

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bensa per giorni 1; Cogliolo per giorni 1; Gigante per giorni 1; Krekich per giorni 1; Miari de Cumani per giorni 1; Muscatello per giorni 1; Oddone per giorni 1; Perrone Compagni per giorni 1; Sarrocchi per giorni 1; Tacconi per giorni 1; Viola per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione del senatore Lanza di Scalea.

PRESIDENTE. Mancava, all'indimenticabile celebrazione di stamane, uno di coloro che, fra noi, ne avrebbero più vivamente sentito la poesia e il valore; mancava il nostro Pietro **Lanza di Scalea**. Il suo cuore generoso, ardente di fede fascista, aveva cessato di battere. Egli, che amava tanto il Senato e che ne intendeva con alta consapevolezza la tradizione di purissimo patriottismo intimamente connessa coi fasti dell'Italia di ieri e di oggi, non ha potuto partecipare alla consacrazione del supremo evento, la fondazione dell'Impero, che era stato, or son due anni, l'adempimento del suo costante sogno di grandezza nazionale.

Discendente di una delle più nobili famiglie siciliane, Pietro Lanza di Scalea continuava degnamente lo splendido esempio di illimitata devozione alla Patria, che i suoi maggiori gli avevano tramandato con l'azione svolta nelle cospirazioni, nell'esilio e sui campi di battaglia del Risorgimento. In lui dal retaggio di un illustre nome secolare derivava soltanto una più chiara e operante coscienza del dovere civico. La sua formazione spirituale era stata indirizzata da un criterio raro, per i tempi, di serietà e modernità. La brillante intelligenza del giovane patrizio si era nutrita di vasti studi letterari, politici ed economici. Qualche saggio pregevole di ricerche d'arte e storia locale aveva dimostrato fin dagli esordi di lui gusto e abito di cultura assai superiori al livello comune. Particolare attività Pietro Lanza di Scalea aveva rivolto all'esame approfondito e oggettivo dei problemi agrari della Sicilia e, in generale, delle regioni meridionali d'Italia, acquistandovi tale competenza

da potere poi offrire un'apprezzata collaborazione a Sidney Sonnino per la famosa inchiesta che questi per molti anni condusse sulle condizioni di vita, di lavoro e di sviluppo sociale delle popolazioni dell'ex-Regno di Napoli. Ma più ancora il Lanza di Scalea aveva manifestata predilezione per lo studio delle questioni internazionali, favorito dalla diretta e ampia conoscenza di ambienti politici e diplomatici stranieri. Con la sua speciale sensibilità di siciliano aveva dedicato soprattutto la propria attenzione alla questione del Mediterraneo, rendendosi conto con frequenti viaggi della situazione in perpetuo sommovimento del vicino Oriente.

Entrato alla Camera nel 1897, vi sedette a destra, segnalandosi presto per elegante facondia, nella trattazione dei più svariati argomenti, sui quali egli fu sempre in grado di dire una parola sua, precisa, efficace e garbata. Sottosegretario di Stato per gli affari esteri nel 1906, rimastovi per molti anni attraverso il mutare dei Gabinetti parlamentari come elemento di riconosciuta autorità tecnica, contribuì notevolmente con la sua influenza personale a decidere il Ministero in carica nel 1911 alla conquista libica, con cui l'Italia doveva finalmente uscire dalle strettoie della così detta politica di raccoglimento e, riprendendo le armi deposte nel 1896, percorrere la prima tappa della faticosa marcia per la conquista del proprio destino nel mondo. Ricordo con commozione come, nel periodo in cui l'indirizzo del Gabinetto del quale faceva parte appariva ed era ancora totalmente alieno dalla deprecata «avventura tripolina», egli avesse importanti e continui contatti con le pattuglie di avanguardia che, battendosi per decidere Governo e Paese all'impresa, sapevano di avere in lui, alla Consulta, un prezioso alleato.

Convinto «libico» (come allora si diceva) dalla primavera del 1911, Pietro Lanza di Scalea non poteva non essere interventista con tutta l'anima fin dallo scoppio del conflitto mondiale: interventista e intervenuto, poichè, nonostante l'età non più giovanile, al momento della nostra dichiarazione di guerra si arruolò volontario in cavalleria. Degno di ricordo fu l'opera da lui prestata nell'organizzazione della Legione cecoslovacca. Durante gli anni della torbida pace, chiamato a reggere il dicastero della guerra nel primo Gabinetto Facta, si adoperò a risollevarlo lo spirito dell'Esercito, depresso dalla malefica usurpazione dei faziosi del Parlamento e della piazza. Fascista per naturale vocazione, nell'ora storica in cui Benito Mussolini insorse con le generazioni dell'Italia nuova a salvare la Patria, Pietro Lanza di Scalea fu voluto dal Duce al Ministero delle Colonie nel 1924, allorchè si trattava di attuare anche nelle terre d'Africa il grandioso piano mussoliniano per la restaurazione del prestigio nazionale e delle fortune di nostra gente.

Nel tempo della sua permanenza a quel Ministero, si compirono la cessione da parte della Gran Bretagna e la nostra occupazione del territorio dell'Oltre Giuba, venuto ad aggregarsi alla Somalia:

Italiana; fu continuata e sviluppata la riconquista militare della Libia, con l'estensione del dominio del tricolore fino a Giarabub; e tutta l'azione generale per la sistemazione e l'avvaloramento delle colonie ricevette sano e felice impulso dal valoroso Ministro, come fu ottimamente stimolato da lui, anche in ciò interprete eccellente delle direttive del Duce, un sempre più risoluto orientamento dello spirito degli Italiani verso le mètte gloriose dell'Impero.

Nominato senatore nel 1929, Pietro Lanza di Scalea portò in quest'aula le singolarissime qualità di eloquenza, di cultura, di versatilità, di passione patriottica e fascista che gli avevano assicurato un posto così eminente nella vita pubblica italiana. Portò sopra tutto quella virtù affascinatrice di simpatia umana, che emanava dalla sua infinita cordiale e disinteressata bontà, e che rendeva così amabile e amata la sua figura tanto tipicamente cavalleresca e pur così moderna di vero signore dall'intendimento aperto a ogni nuova e più ardita necessità, e dall'indole lontana da qualsiasi cosa bassa e volgare. Testimone vicino e intimo di tanta parte della sua carriera politica, posso affermare che Pietro Lanza di Scalea non conobbe la vanità nè l'egoismo; e potrei aggiungere che neppure conobbe ambizione, fuor di quella di servire con tutte le sue forze, non gli importava se in uffici di elevata responsabilità o confuso come gregario nei ranghi, la causa della Patria e del Fascismo. La sua nomina a primo vicepresidente dell'Assemblea fu salutata con gioia dai colleghi tutti, come riconoscimento di meriti insigni ed esaudimento di un desiderio unanime del Senato.

L'ultima volta che Pietro Lanza di Scalea parlò qui fu il 14 maggio del 1935, all'affacciarsi della questione etiopica sull'orizzonte della storia d'Italia e del mondo. Non si può oggi rileggere quel discorso senza ammirare il forte realismo che lo ispirò, il senso limpido, che lo dominava, degli strettissimi nessi del già aspro attrito fra l'Italia e il regime negussita con le contrastanti correnti di interessi e influssi stranieri, infine la virile e presaga convinzione della impossibilità di una soluzione di compromesso. Con quel magnifico discorso Pietro Lanza di Scalea, che fu nella eccezionale circostanza l'oratore designato da tutto il Senato, concluse degnamente i quarant'anni della sua milizia politica. Milizia fedele e fervida, coronata dall'unico premio che egli aveva ambito: il trionfo dell'Italia imperiale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle commosse parole pronunciate dal Presidente del Senato nel commemorare il compianto senatore Pietro Lanza di Scalea.

Messaggio a S. M. il Re Imperatore.

PRESIDENTE. Onorevoli Senatori, vi comunico che, dopo la solenne cerimonia svoltasi stamane qui in Senato, ho creduto d'interpretare il vostro concorde sentimento inviando questo telegramma al nostro Augusto Sovrano:

« S. M. il Re Imperatore — Bengasi.

« Il Senato del Regno, inaugurando oggi, alla presenza del Duce, il grandioso monumento che glorificherà per i secoli in Palazzo Madama la più alta mèta raggiunta dalla Patria fascista ha acclamato entusiasticamente in S. M. il Re Imperatore il fulgido simbolo vivente delle eroiche virtù che hanno assicurato alla Nazione italiana il suo nuovo posto nel mondo ».

(*L'Assemblea in piedi prorompe in applausi vivissimi e prolungati. Si grida: « Viva il Re! ».*)

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura di un disegno di legge comunicato alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 565, contenente provvedimenti per la regolazione delle sovvenzioni erogate dall'Ente finanziario dei consorzi agrari (2306).

Discussione della relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Doc. XCI-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della « Relazione della Commissione dei decreti registrati con riserva ».

CONCINI, *presidente e relatore della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

CONCINI, *presidente e relatore della Commissione*. I decreti che sono stati sottoposti all'esame della Commissione riguardano l'anno decorso 1937.

Con decreto Reale 29 gennaio 1937-XV il Prefetto Del Vecchio gr. uff. dott. Salvatore, su proposta dell'onorevole Capo del Governo, Ministro per l'Interno, venne collocato a disposizione.

La Corte dei conti, alla quale detto decreto Reale era trasmesso, ne rifiutò la registrazione ordinaria, considerando che per l'articolo 102 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, i Prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di 15 che già con precedenti decreti era stato raggiunto.

A seguito di tale rifiuto, l'onorevole Capo del Governo chiedeva la registrazione con riserva

del decreto medesimo autorizzata dal Consiglio dei Ministri, e la Corte dei Conti, visto l'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, ammetteva a registrazione il decreto medesimo, apponendogli il visto con riserva.

Onorevoli Colleghi, nell'esame del menzionato provvedimento la vostra Commissione ha considerato che le funzioni dei Prefetti sono essenzialmente politiche e che perciò il collocamento di essi a disposizione risponde a ragioni di alta amministrazione che soltanto dal Governo possono esser valutate; propone perciò al Senato di voler prender atto del decreto predetto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione propone che sia concessa la sanatoria al decreto Reale 29 gennaio 1937-XV, con il quale il prefetto Del Vecchio gr. uff. dott. Salvatore, su proposta dell'on. Capo del Governo, Ministro dell'Interno, venne collocato a disposizione.

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

CONCINI, *presidente e relatore della Commissione*.

Onorevoli Colleghi, con Reale decreto 11 marzo 1937-XV, il Prefetto Le Pera gr. uff. dott. Antonio veniva, su proposta dell'onorevole Capo del Governo, Ministro per l'Interno, collocato a disposizione.

La Corte dei conti, alla quale detto decreto Reale fu trasmesso, ne rifiutò la registrazione ordinaria osservando che per l'articolo 102 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, i Prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di 15, che già con altri decreti precedenti era stato raggiunto.

A seguito di tale rifiuto, l'onorevole Capo del Governo chiedeva la registrazione con riserva del decreto medesimo autorizzata dal Consiglio dei Ministri; e la Corte dei conti, visto l'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, ammetteva a registrazione il menzionato decreto, apponendogli il visto con riserva.

Onorevoli Colleghi, la vostra Commissione nell'esame del provvedimento in esame ha considerato che le funzioni dei Prefetti sono essenzialmente politiche e che perciò il loro collocamento a disposizione risponde a motivi di alta amministrazione che soltanto dal Governo possono esser valutate; essa perciò propone al Senato di voler prender atto del decreto predetto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, con decreto Reale 11 marzo 1937-XV, il prefetto gr. uff. La Pera dott. Antonio veniva su proposta di S. E. il Capo del Governo, Ministro dell'Interno, collocato a disposizione. La Corte dei Conti rifiutò la registrazione del decreto. La Commissione osserva che il collocamento dei prefetti a disposizione è atto di natura essenzialmente politica della cui oppor-

tunità il Governo è il miglior giudice e quindi propone che il Senato ne prenda atto.

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

CONCINI, *presidente e relatore della Commissione*.

Onorevoli Colleghi, con cinque decreti Reali in data 17 giugno 1937-XV, su proposta dell'onorevole Capo del Governo, Ministro dell'Interno, venivano collocati a disposizione i Prefetti del Regno Tallarigo dott. Marcello, Martelli comm. Achille, Giacone gr. uff. Pietro, Chiaromonte gr. uff. dott. Michele e Onnis Delicati comm. avv. Giuseppe.

La Corte dei conti alla quale detti decreti venivano comunicati, ne rifiutava la registrazione ordinaria perchè per l'articolo 102 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, i Prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di quindici, mentre già questo numero era stato raggiunto con precedenti decreti.

A seguito di tale rifiuto il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, chiedeva la registrazione dei decreti stessi con riserva autorizzata dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1937. E la Corte dei conti, visto l'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, ammetteva a registrazione i menzionati decreti Reali apponendovi il visto con riserva.

Onorevoli Colleghi, la vostra Commissione ha riconosciuto che le funzioni dei Prefetti sono essenzialmente politiche e che perciò il collocamento a disposizione di essi è provvedimento di alta amministrazione, le cui ragioni non possono esser valutate che dal Governo; propone perciò al Senato di voler prender atto dei provvedimenti predetti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, coi cinque decreti Reali in data 17 giugno 1937-XV, su proposta dell'on. Capo del Governo, Ministro dell'Interno, venivano collocati a disposizione i prefetti del Regno Tallarigo dott. Marcello, Martelli comm. Achille, Giacone gr. uff. Pietro, Chiaromonte gr. uff. dott. Michele e Onnis Delicati comm. avv. Giuseppe.

La Corte dei Conti alla quale detti decreti furono trasmessi ne rifiutò la registrazione. La Commissione, osservando che il collocamento a riposo dei prefetti è atto di natura essenzialmente politica della cui opportunità il Governo è il miglior giudice, propone che il Senato ne prenda atto.

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SANDICCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SANDICCHI, *relatore*:

Onorevoli colleghi, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale in data 1º febbraio

1937-XV, il prof. Trifone Radovani, già effettivo presso la Scuola Reale Superiore, Scuola e Istituto Tecnico di Zara e dispensato nell'ottobre del 1924, venne riassunto in servizio nel ruolo degli insegnanti ordinari di ruolo A, per l'insegnamento della lingua italiana, latina, storia e geografia e cultura fascista nei Regi Istituti tecnici inferiori e assegnato al Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Benincasa » di Ancona. Con lo stesso decreto il prof. Trifone Radovani fu inquadrato nel gruppo A, ruolo A, grado VIII, con la anzianità di anni 6, mesi 6 e giorni 2 e gli venne fissato il relativo trattamento economico.

La Corte dei conti, chiamata a registrare quel decreto, ritenne di non poterlo fare, poichè alla riassunzione in servizio del prof. Trifone Radovani, che era stato dispensato in applicazione dei provvedimenti di carattere transitorio eccezionale previsti dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 683, si opponeva l'esplicito divieto degli articoli 53 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'Ordinamento giuridico degli impiegati dello Stato e 146 del Regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

Il Ministro dell'educazione nazionale richiese allora la Corte di registrare con riserva quel decreto, in conformità alla deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri nell'adunanza del 9 febbraio 1937-XV.

Evidentemente il Ministro dell'educazione ha avuto particolari motivi di carattere eccezionale per dar corso al provvedimento in favore del prof. Trifone Radovani, motivi la cui validità è stata riconosciuta dal Consiglio dei Ministri prima di dare la sua approvazione al decreto.

La vostra Commissione ha pertanto l'onore di proporvi che sia concessa la sanatoria al decreto ministeriale del 1° febbraio 1937-XV concernente quel professore.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Sandicchi, a nome della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva, propone che sia concessa la sanatoria al decreto del Ministro dell'educazione nazionale in data 1° febbraio 1937-XV riguardante la riassunzione in servizio del prof. Trifone Radovani.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SANDICCHI, relatore:

Onorevoli Colleghi, su proposta del Ministro delle colonie, ora dell'Africa Italiana, e di concerto col Ministro delle finanze, fu emanato, il 25 giugno 1936-XIV, un decreto Reale, col quale al cav. di gran croce, dott. Arnaldo Petretti, Consigliere di Stato, venne conferito l'incarico di Governatore di Colonia, con le funzioni di Vice Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana e fissato il relativo trattamento economico.

Poichè la Corte dei conti ritenne di non potere ammettere alla registrazione ordinaria tale de-

creto, il Ministro proponente del tempo ne chiese la registrazione con riserva, in base a conforme deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri nell'adunanza del 21 giugno dell'anno passato.

La vostra Commissione, considerato che si tratta di provvedimento determinato da contingenze del momento, che, nel superiore interesse della Colonia dell'Africa Orientale Italiana, richiedevano nell'ufficio di Vice Governatore Generale persona dotata di particolari requisiti, ha l'onore di proporvi che a quel provvedimento venga concessa la sanatoria del Senato.

PRESIDENTE. Anche per il decreto Reale 25 giugno 1936-XIV col quale il dott. Arnaldo Petretti venne nominato Vice Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana, la Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva propone la concessione della sanatoria.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SANDICCHI, relatore:

Onorevoli Colleghi, con decreto in data 1° dicembre 1936-XV del Ministro delle colonie, di concerto col Ministro delle finanze, venne apporata un'aggiunta alle norme del decreto interministeriale in data 10 settembre 1936-XIV, n. 325, che stabiliva i titoli speciali di servizio, le modalità e i programmi del concorso per la promozione al grado 8° nell'Organico del personale dell'Amministrazione coloniale (consigliere di Governo di II classe), aggiunta che in sostanza limitava alle sole prove scritte il primo concorso indetto per coprire i posti vacanti in tale grado.

La Corte dei conti ritenne di non potere ammettere a registrazione quel decreto, obiettando che la delega conferita al Ministro dall'ultimo comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, non autorizza a derogare all'articolo 42 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento giuridico degli impiegati dello Stato, e che, in ogni caso, il concorso dovesse ritenersi chiuso e non più modificabile dopo la scadenza del termine fissato nel bando.

Il Ministro dell'Africa Italiana chiese allora la registrazione con riserva di quel decreto, basandosi sulla conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella sua adunanza del 25 giugno 1937-XV.

La vostra Commissione, considerato che si tratta di provvedimento di carattere assolutamente transitorio, determinato dall'interesse che in quel momento vi era di coprire senza ulteriore indugio i posti vacanti nel grado VIII, considerato inoltre che l'obbligare i candidati, in massima residenti in Colonia, a venire a Roma per dare gli esami orali avrebbe dato luogo a inconvenienti e spese; che, d'altronde, nessuna lesione di diritti derivava, per fondate aspettative di funzionari,

in quanto tutti coloro che si trovavano in condizione di partecipare al concorso vi presero parte, e infine che una eventuale riapertura di termini del concorso, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di modificazione delle norme del concorso stesso non avrebbe consentito ad altri funzionari di parteciparvi, ha l'onore di proporvi che al decreto interministeriale del 1° dicembre 1936-XV, di cui sopra, sia concessa dal Senato la sanatoria.

PRESIDENTE. Come l'Assemblea ha udito, la Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva propone che anche per questo decreto sia concessa la sanatoria.

Pongo ai voti tale proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2288). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. (Applausi). Onorevoli Colleghi. L'esposizione finanziaria che, cercando di essere per quanto possibile esauriente, ho fatto alla Camera dei Deputati, oltre che la nota deliberazione del Gran Consiglio, mi dispensano dal ripetere in questa sede cose già dette nell'altro ramo del Parlamento.

Debbo però una parola di risposta agli onorevoli Senatori che hanno voluto parlare sul bilancio delle finanze, il che mi dà lo spunto per illustrare molto succintamente provvedimenti ed attività dell'Amministrazione finanziaria di cui ho taciuto nella mia esposizione alla Camera.

Prima di tutto desidero rivolgere alla Commissione di finanza del Senato, ed in particolare al suo relatore collega Raineri, le mie espressioni di viva riconoscenza per la relazione ampia, dotta e conclusiva che egli ha presentato ad illustrazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1938-39.

È, questa, opera che va segnalata per il profondo studio che essa rivolge non solo al campo finanziario ma anche a quello, più complesso, delle discipline economiche.

Nella relazione Raineri, che io, come certamente voi tutti, ho letto con molta attenzione,

ho rilevato due punti sui quali ritengo opportuno soffermarmi.

Accennando all'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, il Relatore esprime l'avviso che il gettito possa essere di alcuni miliardi, senza precisarne l'ammontare. Ritengo di poter soddisfare la curiosità che eventualmente vi fosse al riguardo, precisando che le previsioni dell'Amministrazione finanziaria si aggirano intorno ad una cifra di poco superiore ai tre miliardi. Il che, posto in relazione a quel massimo teorico di sei miliardi di cui fa cenno il Relatore stesso, dimostra chiaramente che l'imposta è stata applicata senza eccessiva gravanza per l'economia industriale italiana.

Debbo inoltre un chiarimento integrativo su quella parte della relazione in cui sono citati i vari provvedimenti emanati dall'Amministrazione finanziaria in materia di circolazione monetaria metallica e di biglietti di Stato.

Chi tenesse soltanto presenti le cifre della circolazione « autorizzata » delle monete d'argento e dei biglietti di Stato da lire 10, potrebbe calcolare che la circolazione per questi soli titoli sia salita a quattro miliardi e potrebbe quindi trarne l'impressione che, mentre la circolazione bancaria è stata rigorosamente contenuta, quella di Stato invece è stata oggetto di inflazione. Debbo pertanto alcune precisazioni al riguardo, al fine di ristabilire la realtà delle cose.

Prima dei provvedimenti citati avevamo una circolazione autorizzata in

monete d'argento per	milioni	1.725
monete di nichelio per	»	496
monete di bronzo per	»	70

Totale milioni 2.291
===

Peraltro al 30 aprile del corrente anno la circolazione effettiva di monete metalliche nel Regno e nella Libia era:

monete d'argento per	milioni	1.261,4
monete di nichelio per	»	335,1
monete di bronzo per	»	64,2

Totale milioni 1.660,7
===

a cui devono aggiungersi biglietti di Stato da lire 10 per milioni 1.299; si ha così un totale complessivo, per la circolazione effettiva di monete divisionali, di milioni 2.959,7 contro milioni 2.291 autorizzati in precedenza e quindi un accrescimento di soli milioni 668,7. A questa somma deve aggiungersi l'importo della circolazione di monete d'argento, di nichelio, di bronzo e di biglietti di Stato per milioni 236,9 per l'Africa Orientale Italiana.

Le cifre indicate dimostrano come l'aumento di tale circolazione sia relativamente esiguo, corri-

spondendo presso a poco all'aumento dei prezzi verificatosi in questi ultimi anni. Ed è del resto chiara la sensazione che esso non sia in relazione al fabbisogno del Paese, poichè è nettamente sentito il difetto di monete divisionali.

L'Amministrazione finanziaria desidera di poter venire incontro al maggiore bisogno, particolarmente di monete di nichelio, sia per l'Italia che per l'Africa Italiana, ma d'altro lato non intende che per tal riguardo si debba gravare sulla bilancia valutaria della Nazione.

Pertanto, d'accordo con la Società Anonima Cogne, si sono fatti studi circa la possibilità di sostituire al nichelio una nuova lega di produzione nazionale: le ricerche compiute al riguardo hanno condotto all'applicazione di una speciale composizione di acciaio inossidabile, risultata, nelle prove di coniazione eseguite dalla Regia Zecca, pienamente rispondente allo scopo. A tale composizione è stato dato il nome di Acmonital. Posso assicurare che per le sue caratteristiche di resistenza all'uso, di lucentezza, di inalterabilità e di difficoltà nella contraffazione, essa si presenta sotto molti aspetti preferibile al nichelio.

La coniazione delle nuove monete in Acmonital, di non lontano inizio, attua anche nel campo monetario le direttive dell'auto-sufficienza, consentendo una notevole economia nell'approvvigionamento dall'estero del nichelio, peraltro indispensabile ai bisogni dell'industria nazionale. Essa darà modo inoltre di far fronte alle continue, crescenti richieste di spezzati per l'Africa Orientale Italiana; il che contribuirà nel tempo stesso ad affrettare nell'Impero la progressiva sostituzione del tallero con la lira.

Ringrazio il senatore Tournon per avere illustrato con la sua ben nota competenza la ricchezza del patrimonio idrico appartenente allo Stato, sia per le acque demaniali destinate alla irrigazione o alla produzione di energia idroelettrica, sia per le acque delle sorgenti termali che costituiscono un notevole richiamo alle correnti turistiche in Italia, oltre che un prezioso fattore per la sanità pubblica della Nazione.

Sono anche persuaso che la loro importanza non deve essere valutata alla stregua delle entrate che ne derivano al bilancio, dalle quali tuttavia non si può prescindere, ma essenzialmente per l'apporto economico del demanio idraulico al progresso del Paese. Convengo che sotto l'aspetto finanziario è tutta questione di misura delle tariffe, la cui moderatezza non potrebbe attualmente essere contestata. Quanto al lato economico e alla forma di gestione dei canali, condivido ugualmente l'opinione del senatore Tournon, che sia da vedere di buon occhio il sorgere di consorzi irrigui per zone che esauriscano l'apporto d'acqua di canali o gruppi di canali, fino alla sua completa utilizzazione col reimpiego delle colature, in che specialmente sta la ben riconosciuta utilità dei consorzi. Le mie direttive sono esattamente nella via suggerita dall'onorevole senatore Tournon: invero il

Ministero delle finanze, non soltanto ha rinnovato la concessione dei canali derivatori e distributori alla cavourriana Associazione di irrigazione dell'Agro ovest Sesia di Vercelli, ma ha anche fatto analoga concessione ad un parallelo consorzio, l'Associazione irrigazione est Sesia di Novara, di recente costituzione.

Inoltre con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 403, l'Amministrazione ha avuto la facoltà di rifiutare l'accoglimento delle singole domande per concessioni di derivazione da canali, subordinando la erogazione dell'acqua all'obbligo della costituzione di un consorzio irriguo. Analogamente con l'articolo 3 il Governo è stato autorizzato a costituire, anche coattivamente se necessario, per ciascuna bocca di presa o per più bocche interdipendenti, consorzi irrigui di tutti coloro che utilizzano l'acqua dalle bocche fino all'esaurimento, compresi quelli che non sono utenti di fronte al Demanio, ma hanno titolo per usufruire di corsi d'acqua viva o di colature in dipendenza di rapporti privati precostituiti. Meglio è, naturalmente, che sorgano iniziative volontarie, le quali saranno favorite, sempre, si intende, nei limiti in cui venga riconosciuto che esse rispondono al pubblico interesse.

È poi inteso, come è ben noto al senatore Tournon, che resta affidata allo Stato, che l'esercita a mezzo dei propri organi, la gestione tecnica e il governo dei grandi canali maestri.

Quanto all'Amministrazione delle aziende patrimoniali essa si è arricchita di recente di due notevoli compendi: l'uno di grande importanza per il turismo, particolarmente estero, quale l'isola di Brioni, e l'altro per la gestione delle Aziende termali, quale Castrocara. Ciò sta ad indicare che l'Amministrazione finanziaria è perfettamente conscia della opportunità di incrementare le sue aziende patrimoniali, quando ciò si renda necessario, per integrare l'attività svolta dal complesso terapeutico gestito dalle Aziende patrimoniali dello Stato e per raggiungere finalità superiori quali lo sviluppo del turismo e la sanità pubblica.

Al senatore Ricci che, con il suo solito spirito acutamente critico, ha voluto tra l'altro porsi il quesito se la finanza fascista sia stata sufficientemente forte, devo una parola di risposta franca e precisa sulle tesi da lui qui sostenute.

Ha osservato, l'onorevole Ricci, che il bilancio normale dovrebbe essere in pareggio: tale risulta nel preventivo, ma vi sarebbero comprese entrate eccezionali gravanti sul capitale, anzichè sul reddito, e analogamente nei bilanci degli esercizi passati si sarebbe compreso nel bilancio normale l'oro offerto alla Patria, la rivalutazione delle riserve ed il provento dei riscatti dell'imposta immobiliare.

L'osservazione avrebbe un fondamento se vi fossero due bilanci. Ma ho già spiegato alla Camera come il bilancio italiano rimanga fondamentalmente unico e i conti dello Stato mantengano

quindi, la più rigorosa unità; il che non toglie che nella valutazione dei risultati si debbano distinguere le spese di carattere ordinario e normale a cui corrispondono entrate effettive, sia pure di carattere straordinario, dalle spese di natura assolutamente eccezionale alle quali si è dovuto per lo più provvedere con accensione di debiti.

L'onorevole Ricci si è compiaciuto dello sforzo fatto dal Tesoro per procurare al bilancio i mezzi straordinari di cui esso ha avuto bisogno in questi anni. Egli però ritiene che si sia fatto eccessivo appello al debito flottante.

Innanzitutto conviene osservare che il ricorso al debito flottante, ed in genere ai mezzi di tesoreria, è stato parziale, poichè alla copertura stessa si è in gran parte provveduto sia a mezzo di buoni del Tesoro novennali, sia con l'emissione della Rendita 5 per cento e del Redimibile 5 per cento e con il riscatto dell'imposta straordinaria sul patrimonio immobiliare, sia con le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia, ecc.

Così il ricorso ai mezzi di tesoreria non è stato di quella ampiezza che si vuol fare apparire. Tale ricorso, d'altra parte, è stato necessario, essendo ovvio che, allorché si tratta d'ingenti spese straordinarie, non è possibile, almeno in un primo tempo, coprire con debiti consolidati o redimibili tutto ciò che non si può ottenere dal gettito dei tributi. Infatti, occorre pure che il mercato assorba i titoli di Stato gradatamente, perchè un'emissione continua ed ingente di essi si risolverebbe automaticamente nell'abbassamento delle loro quotazioni con danno dei risparmiatori e con pregiudizio del credito dello Stato.

Nè si può dire in modo assoluto che il costo del debito flottante — calcolato in media tra Buoni tesoro e conti correnti su un 5 per cento — sia esagerato: perchè, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Ricci, occorre tener conto delle condizioni dei diversi mercati. Il paragone con gli Stati Uniti, con l'Inghilterra, con la Francia e con la Germania non regge. Da questo banco non posso permettermi di seguire il senatore Ricci sul terreno dei paragoni tra la finanza fascista e quella di altri Paesi; posso però richiamare un fatto che a tutti è noto e cioè che gli Stati Uniti detengono da soli oltre la metà dell'oro mondiale ed una ingentissima quantità di argento; che l'Inghilterra, con il complesso delle sue colonie imperiali, ha un controllo sulla maggioranza delle materie prime prodotte nel mondo; che la Francia ha una circolazione di oltre 98 miliardi di franchi con una copertura metallica di circa 56 miliardi di oro e che ha parecchie decine di miliardi di risparmio all'estero; e che infine la Germania produce fra ghisa, ferro ed acciaio un quantitativo superiore ai 35 milioni di tonnellate e si prepara a produrne fra breve anche di più (*Applausi*).

Chiedo a voi, onorevoli colleghi, se i paragoni in simili condizioni siano non dico possibili ma soltanto onesti. Il paragone va fatto all'interno e,

cioè, tenendo presente che il Regime fascista ebbe ad ereditare situazioni precedenti di alti saggi di interesse che si aggiravano tra il 6 ed il 7 per cento, situazioni che si sono trascinate fino al 1930.

Come ho già detto alla Camera, nonostante la notevole richiesta di denaro da parte dello Stato in questi ultimi anni, il saggio di capitalizzazione dei titoli di Stato si è potuto mantenere pressochè invariato. Un mezzo avrebbe potuto procurare il denaro a saggio inferiore, ed esso è l'inflazione. Un tale mezzo dal Governo fascista è stato sempre respinto. Tra il denaro ad alto costo e l'inflazione non esiteremo a prescegliere il primo. (*Applausi*).

L'onorevole Ricci ha poi creduto di poter rilevare che il Tesoro avrebbe fatto ricorso al mezzo poco simpatico di finanziarsi col pagare in ritardo i debiti.

Mi spiace che il senatore Ricci, prima di accingersi ad affermare una cosa che è tale da turbare il credito dello Stato, non abbia ritenuto di vagliare attentamente la fondatezza della sua asserzione.

Posso dichiarare esplicitamente e nel modo più assoluto e formale, che il Tesoro non ricorre e non ha mai ricorso a siffatto sistema.

Il servizio del pagamento dei mandati è organizzato in modo da assicurare la massima speditezza. Ciò non soltanto nell'interesse degli intestatari dei titoli, ma anche della circolazione, il cui volume, com'è risaputo, si accresce o diminuisce in relazione alla minore o maggiore celerità con cui il biglietto, compiuto il ciclo circolatorio, rientra nelle casse dell'Istituto di emissione.

Ed infatti, nonostante l'ingente quantità di titoli di spesa che ogni giorno affluiscono al Tesoro dalle varie amministrazioni, attraverso i competenti uffici della Corte dei conti, e nonostante le molteplici operazioni (riscontro numerico, smistamento per provincia, apposizione di firme e di timbri, registrazione, compilazione di elenchi, ecc.) cui detti titoli danno luogo, quelli fra essi che debbono essere pagati dalla Tesoreria centrale passano in cassa il giorno stesso in cui pervengono al Tesoro, quelli che debbono essere pagati dalla Sezione di Regia Tesoreria di Roma sono ad essa inviati il giorno successivo e quelli infine che devono essere pagati dalle altre Sezioni di Tesoreria sono ad esse spediti il secondo giorno successivo all'arrivo. Questi due ultimi termini normali vengono peraltro anche abbreviati allorchè giustificati motivi, tempestivamente segnalati al Tesoro, richiedano una spedizione più sollecita; senza tener conto dei pagamenti telegrafici disposti nei casi eccezionali di imprescindibile urgenza.

L'importo dei residui passivi che al 30 giugno 1936 era di milioni 5.930 è, bensì, salito a milioni 10.119 alla fine dell'esercizio, con un aumento di milioni 4.189; ma è da rilevare che milioni 4.081 riguardano maggiori somme rimaste da pagare su capitali relativi a spese per la valorizzazione dei territori dell'Impero e per esigenze militari eccezionali.

Si tratta di stanziamenti fatti in corrispondenza di impegni autorizzati, e su tali stanziamenti nulla impediva alle amministrazioni competenti di disporre i pagamenti, se avessero avuto da soddisfare somme, da esse dovute, liquide e definite.

Piuttosto detto aumento di residui, dovuto esclusivamente alle spese eccezionali, dimostra che in bilancio si sono iscritti, in modo integrale, i fondi per gli impegni autorizzati; che le Amministrazioni su tali fondi hanno avuto possibilità di disporre regolarmente i pagamenti venuti a maturazione, senza remore artificiose; e che quindi i residui accennati riflettono spese rimaste, alla fine dell'esercizio, ancora da liquidare.

A parte i residui relativi alle spese di carattere eccezionale, l'entità dei residui passivi del bilancio risulta sostanzialmente invariata, il che nuovamente conferma come non si sia ricorso in alcun modo a ritardi nei pagamenti.

L'onorevole Ricci è ritornato ancora una volta sulla questione dell'oro a Londra ed io potrei anche astenermi dal dare una risposta, essendo essa già contenuta nelle sue stesse dichiarazioni.

Siccome egli ogni anno ritorna su questa questione, desidero una volta tanto chiarire che l'oro a Londra costituiva un deposito a garanzia delle anticipazioni fatteci dall'Inghilterra durante la guerra ed ha conservato questo carattere lungo tutto il laborioso svolgimento delle trattative per la sistemazione dei debiti di guerra.

Ora, se, come osserva l'onorevole Ricci, il pagamento dei debiti di guerra è stato sospeso a seguito degli accordi di Losanna, è ovvio e naturale che noi non possiamo avanzare pretese per la restituzione del deposito di garanzia senza dovere risolvere nel tempo stesso tutta la questione relativa ai debiti di che trattasi.

Fra le varie affermazioni inesatte fatte in Senato dall'onorevole Ricci ve ne è una riguardante la pubblicazione dei dati statistici. I dati, che erano resi di pubblica ragione prima del divieto fatto durante le sanzioni, sarebbero ancora in gran parte occultati.

Un confronto fra le diverse specie di dati statistici pubblicati sul Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale mostra che, dopo la ripresa della pubblicazione dei dati di carattere economico, tutti i dati che vi figuravano nel periodo precedente alle sanzioni vi sono stati ripristinati. Fanno eccezione soltanto i dati relativi alla disoccupazione e quelli concernenti l'Istituto di emissione, (circolazione, riserve) e le finanze dello Stato (entrate e spese effettive, situazione della Tesoreria, situazione dei debiti pubblici interni), i quali, peraltro, sono stati resi, in altro modo, di pubblica ragione.

I dati sulle nostre importazioni e le nostre esportazioni vi figurano con maggiore dovizia di particolari che non nel periodo precedente alla sospensione della pubblicazione dei dati di carattere economico.

Le notizie sul traffico marittimo, terrestre ed

aereo sono state sempre regolarmente pubblicate per la maggior parte ed attualmente i dati pubblicati non differiscono per specie ed anzi risultano più analitici di quelli pubblicati fino al settembre del 1935.

È da rilevare che, ad eccezione dei dati suddetti concernenti la disoccupazione, l'Istituto di emissione e la finanza pubblica, i dati pubblicati sul Bollettino mensile di statistica rappresentano tutto ciò che possa offrire allo stato attuale la nostra organizzazione statistica.

In ordine a quanto il senatore Ricci ha rilevato sul gettito attuale dei tributi diretti e specialmente dell'imposta complementare, debbo premettere che non posso condividere appieno il suo convincimento che tutto si risolve in una questione di volontà. I tributi diretti hanno dei limiti insormontabili, sia nella economia del Paese, sia nella necessità di regolarli in rapporto ai tributi indiretti, tenuta presente la coesistenza di imposte erariali e di imposte e contributi a favore di Enti locali e di altri Enti di diritto pubblico.

In ogni modo osservo che il fine principale perseguito dalla legge di riforma degli ordinamenti tributari è quello di assicurare un migliore rendimento dei tributi, attraverso una efficace perequazione dei carichi individuali e una organica sistemazione dei servizi di accertamento. A tale fine mira, in linea generale, l'orientamento corporativo impresso alla pubblica finanza.

In particolare, per la speciale influenza che può esercitare sulla imposta personale, è degno di rilievo il nuovo istituto della anagrafe tributaria, destinato ad indicare, da un punto di vista totalitario, la capacità contributiva di ciascun cittadino.

Non dubito, pertanto, che la graduale applicazione della legge di riforma debba far risentire i suoi favorevoli effetti anche sul rendimento della imposta complementare. Questa, quando l'anagrafe sarà in funzione ed il nuovo strumento di controllo fiscale sarà messo a punto, potrà essere riveduta nella sua struttura tecnica, per essere resa più aderente agli scopi per i quali è stata istituita.

Il senatore Ricci, che ama talvolta l'esaltazione di quanto si fa all'estero per trarne motivo di critica di quanto si fa in Italia, voglia infine essere conseguente con sé stesso e tener conto di quanto si è pubblicato all'estero circa i provvedimenti straordinari presi dalla finanza fascista in questi ultimi anni.

I commentatori esteri li hanno giudicati unanimemente drastici, ed i più malevoli hanno anzi ritenuto che essi abbiano rappresentato per la finanza fascista l'«*extrema ratio*».

Ho già dimostrato nella esposizione finanziaria alla Camera come i provvedimenti relativi alla imposta immobiliare e all'imposta del 10 per cento sul capitale delle Società azionarie debbano considerarsi come misure finanziarie di grande moralità ed equità tributaria, in relazione all'operazione

monetaria del 5 ottobre 1936. Il fatto che quei provvedimenti non abbiano trovato in alcun luogo imitatori sta a dimostrare con quanta forza la finanza fascista abbia proceduto per la propria strada. Mi permetto pertanto di dissentire dal senatore Ricci e di affermare con tranquilla coscienza che in tema di forza, se con questo termine si intende il procedere con ferma volontà ed equità alla sistemazione del bilancio in relazione alle possibilità del Paese, la finanza fascista non teme paragoni con quella di nessun'altra Nazione. (*Applausi*).

Al senatore Flora, il quale segnala l'opportunità di un prestito possibilmente redimibile per il consolidamento del debito fluttuante, rispondo che tale operazione deve essere anzitutto tempestiva, nè mi sembra giunto per ora il momento per farla, date le perduranti necessità del Tesoro, sia pure in via di progressiva decrescenza. Posso però affermare fin d'ora che, quando fosse venuto il momento, sarà assicurato in modo assoluto il rimborso dei buoni del Tesoro, nè potrà esservi collegamento, se non del tutto volontario, tra le operazioni di consolidamento del debito fluttuante e il sopraddetto rimborso. (*Approvazioni*).

Giustamente, infine, afferma il senatore Flora che unica sana ed effettiva possibilità per accrescere le entrate dello Stato, è quella di favorire lo sviluppo del reddito nazionale e quindi l'accrescimento dei cespiti tassabili. Tutta la politica economica del Governo fascista sta a dimostrare quanto si è fatto e quanto si stia facendo al riguardo. E la finanza fascista rivendica a sè questo titolo di merito, di non essersi mai considerata fine a sè stessa, ma sempre attivo ed utile fattore a disposizione del Duce per il potenziamento politico ed economico della Nazione. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

(*Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie*).

Da ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge

6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1938-39, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro delle finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

(Approvato).

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee

mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-1939, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1938.

(Approvato).

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-39.

(Approvato).

Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-1939 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'articolo 17 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1431, dell'articolo 4 del Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1966, dell'articolo 4 del Regio decreto 15 ottobre 1936, n. 1870 e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1937-1938 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730; della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1938-39 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 10.

Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonché per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione degli uffici giudiziari già prorogato al 1° luglio 1938, con l'articolo 5 del Regio decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 1940.

(Approvato).

Art. 11.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1938-39, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 12.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1938-1939, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 13.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1938-39, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

(Approvato).

Art. 14.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1938-39, a favore dell'Istituto centrale di statistica, le seguenti assegnazioni straordinarie:

di lire 960.000, per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto;

di lire 2.000.000, per l'esecuzione del secondo censimento industriale e commerciale.

(Approvato).

Art. 15.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1938-1939, l'assegnazione di lire 30.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

(Approvato).

Art. 16.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 17.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle C e D).

(Approvato).

Art. 18.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(Approvato).

Art. 19.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	25.072.529.415,35
Spesa	»	25.035.106.948,72
		<hr/>
Avanzo effettivo . . . +	L.	37.422.466,63
		<hr/>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	1.939.924.992,12
Spesa	»	1.879.694.884,83
		<hr/>
Avanzo. +	L.	60.230.107,29
		<hr/>

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	27.012.454.407,47
Spesa	»	26.914.801.833,55
		<hr/>
Avanzo finale. . . . +	L.	97.652.573,92
		<hr/>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato » (N. 2229). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e di telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della Convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione gene-

* LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1938

rale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per provvedere ad impianti radioelettrici e lire 2.600.000 per l'esercizio degli impianti stessi** » (N. 2251). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di lire 2.600.000 per l'esercizio degli impianti stessi ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di lire 2.600.000 per l'esercizio degli impianti stessi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici** » (N. 2254). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata** » (N. 2255). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito il legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440 concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico** » (N. 2257). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati** » (N. 2273). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria** » (N. 2277). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme con-

cernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per l'impianto ed il funzionamento delle Centrali del latte » (N. 2292). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per l'impianto ed il funzionamento delle Centrali del latte ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*, legge lo stampato n. 2292.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nei Comuni, siano essi isolati o riuniti in consorzio, per i quali sia dimostrato un consumo giornaliero di latte alimentare non inferiore ai cento ettolitri, possono essere istituite, col nome di « centrali del latte », speciali organizzazioni intese a raccogliere il latte destinato localmente al consumo diretto, ad assicurarne la genuinità, a sottoporlo ad un trattamento che ne garantisca la salubrità, ed a condizionarlo per la vendita al consumatore in modo da escludere ogni manomissione e contaminazione.

(Approvato).

Art. 2.

Le « centrali del latte » sono istituite e gestite nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica.

La loro istituzione — sulla richiesta del Comune o dei Comuni interessati — è subordinata ad apposito « nulla osta » del Ministero dell'interno, che lo rilascia, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e con quello delle corporazioni, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al successivo articolo 10.

(Approvato).

Art. 3.

Il parere della Commissione, previsto dall'articolo precedente, è dato sia sotto l'aspetto igienico-sanitario, sia sotto l'aspetto economico e tecnico, tenendo presenti in particolar modo le condizioni locali della produzione e del consumo del latte, nonché i mezzi che l'Ente richiedente si propone

d'impiegare per la raccolta, il trattamento igienico e la distribuzione del latte.

(Approvato).

Art. 4.

Intervenuto il « nulla osta » ministeriale, di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della « centrale del latte » è rilasciata dal Prefetto della Provincia, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, su domanda presentata dal Comune o Consorzio di Comuni, corredata:

- a) del progetto esecutivo della « centrale »;
- b) del piano finanziario di impianto e di gestione;
- c) del regolamento organico del personale e di quello di esercizio.

Il Prefetto con lo stesso provvedimento, col quale concede l'autorizzazione, approva anche il progetto di cui alla lettera a), sentito l'ufficio del Genio civile, ed osserva le disposizioni contenute nell'articolo 228 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando per la esecuzione delle opere progettate si rendono necessarie espropriazioni di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione del progetto, osservate le disposizioni degli articoli 4 e 5 della citata legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Contro il provvedimento del Prefetto che nega l'autorizzazione, è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide sentita la Commissione centrale, di cui al seguente articolo 10.

(Approvato).

Art. 5.

Il Comune o il Consorzio di Comuni, che abbia ottenuto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della « centrale del latte », salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, deve, in base ad apposita Convenzione, concedere l'impianto e l'esercizio a Consorzi di categoria, volontariamente costituiti fra agricoltori, commercianti ed industriali, d'intesa fra le rispettive organizzazioni, funzionanti a norma dell'articolo 10 della legge 16 giugno 1932, n. 834, e del Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296.

In caso di rinuncia esplicita di una delle categorie interessate a far parte del Consorzio, questo potrà essere costituito fra le rimanenti categorie.

La Convenzione di cui al primo comma del presente articolo, della quale deve far parte integrante lo statuto del Consorzio di categoria deliberato dal Comune o Consorzio di Comuni, deve essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, che decide sentito il Consiglio provinciale di sanità. Inoltre la convenzione è soggetta alla omologazione del Ministro dell'interno, d'intesa con quelli dell'agricoltura e

foreste e delle corporazioni, sentita la Commissione consultiva di cui al seguente articolo 10.

Nel caso in cui la concessione al Consorzio di categoria non potesse essere effettuata per mancata costituzione del Consorzio stesso o per mancato accordo sui termini della Convenzione regolatrice, il Comune o il Consorzio di Comuni potrà, in via eccezionale, provvedere direttamente all'impianto ed all'esercizio della « centrale ».

La deliberazione relativa è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e alla omologazione ministeriale, a norma del terz'ultimo comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 6.

Lo statuto dei Consorzi di categorie deve determinare le proporzioni nelle quali ciascuna delle categorie interessate potrà ad essi partecipare, tenuto conto dell'importanza dell'apporto rappresentato da ogni categoria.

In esso dovranno essere inserite apposite norme dirette ad impedire che, mediante cessioni di azioni o con altro mezzo, vengano alterate le proporzioni statutarie fissate.

Di tali Consorzi di categorie possono essere chiamati a far parte anche Enti pubblici finanziatori, con le modalità che saranno volta per volta stabilite dal Ministro dell'interno, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 7.

Alle sedute dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, di cui all'articolo precedente, può assistere, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Ente concedente, regolarmente nominato.

(Approvato).

Art. 8.

Il prezzo di vendita del latte trattato dalla « centrale », è fissato dal Comune o Consorzio di Comuni, d'accordo con gli organi competenti per la determinazione dei prezzi dei generi alimentari.

(Approvato).

Art. 9.

Nel caso di esercizio della « centrale » per concessione, nella relativa convenzione deve essere inserita apposita clausola, che preveda la facoltà del Comune o del Consorzio dei Comuni di rivedere, d'accordo con gli organi competenti, di cui all'articolo 8, i prezzi di vendita del latte al consumatore, in funzione della revisione dei vari fattori del costo.

(Approvato).

Art. 10.

Per l'esame delle questioni relative alla produzione ed alla vendita del latte destinato al consumo

diretto, nonchè all'impianto ed all'esercizio delle « centrali del latte », è costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva composta:

- a) del Direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;
- b) del Direttore generale della sanità pubblica;
- c) del Direttore generale dell'agricoltura;
- d) del Direttore generale del commercio;
- e) del Vice-presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;
- f) di un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti;
- g) di un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;
- h) di un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Per i componenti di cui alle lettere e) f) g) ed h) sarà designato anche un supplente per partecipare alle riunioni, in caso di assenza o impedimento del titolare.

Un funzionario del Ministero dell'interno è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

(Approvato).

Art. 11.

Nel Comune o nel Consorzio di Comuni, autorizzato all'impianto della « centrale del latte », il Prefetto, sentito l'Ispettore provinciale agrario, sulla proposta del Podestà o del Presidente del Consorzio, fissa, con proprio decreto, il perimetro della zona di produzione di pertinenza della « centrale », in relazione al fabbisogno della popolazione.

Le « centrali » sono obbligate a rifornirsi del latte, ad esse occorrente, presso tutti i produttori della zona, senza esclusioni che non siano giustificate da ragioni igieniche o tecniche.

Il Prefetto, a termine di ogni anno, o anche prima, in caso di variazione sopraggiunta nella entità della produzione o del consumo, può variare la estensione della zona di produzione.

(Approvato).

Art. 12.

Quando il latte trattato dalla « centrale » e proveniente dalla zona di pertinenza, di cui all'articolo 11, risulti insufficiente a coprire il consumo locale, l'amministrazione della « centrale » può essere autorizzata dal Prefetto ad introdurre latte di diversa provenienza, purchè prodotto da vacche autorizzate.

(Approvato).

Art. 13.

Nei Comuni dove esiste la « centrale », il Prefetto, su proposta del Podestà o del Presidente del Consorzio, determina con suo decreto il peri-

metro della zona urbana, entro la quale è vietata la introduzione e la vendita del latte, che non sia di pertinenza della « centrale » ad eccezione del latte crudo, di cui sia stata dal Podestà, con l'assenso del Prefetto, autorizzata la vendita, e di quello di produzione di istituti pubblici a carattere assistenziale, ad essi destinato.

Gl'industriali che, per la lavorazione negli stabilimenti compresi nella zona predetta, hanno bisogno di latte industriale, ove non potessero esserne provvisti dalla « centrale », possono essere autorizzati dal Podestà all'acquisto diretto dai produttori.

(Approvato).

Art. 14.

Il latte lavorato dalle « centrali » deve essere posto in vendita o comunque consegnato ai consumatori in recipienti a chiusura ermetica che garantisca da facili manomissioni il contenuto, e che sia munita dei necessari contrassegni attestanti la provenienza del latte.

(Approvato).

Art. 15.

La vigilanza sanitaria ed il controllo di tutte le operazioni tecniche, che si compiono nelle « centrali », spettano al Comune, il quale vi provvede con proprio personale idoneo, in base a norme deliberate dal Podestà ed approvate dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. Restano salve, in ogni caso, le attribuzioni in materia dell'ufficiale sanitario.

Le spese di tale vigilanza e controllo sono a carico del concessionario.

(Approvato).

Art. 16.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, i contravventori alle disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto, nei casi di particolare gravità, può ordinare anche la chiusura temporanea o definitiva della « centrale », adottando, nel contempo, i provvedimenti che crederà necessari per assicurare la continuità della provvista e della somministrazione del latte alla popolazione.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, che decide sentita la Commissione di cui al precedente articolo 10.

(Approvato).

Art. 17.

Le « centrali del latte », già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno sottoposte alle disposizioni della legge stessa alla scadenza delle concessioni in corso, salvo per ciò

che riguarda le norme di carattere igienico-sanitario, le quali hanno immediata applicazione.

(Approvato).

Art. 18.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge che, salvo il disposto del precedente articolo, entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura » (N. 2295). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario, legge lo stampato n. 2295.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

JOSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

JOSA. Onorevoli Senatori, desidero dichiarare la mia piena approvazione e fare soltanto qualche osservazione intorno a questo tempestivo e opportuno disegno di legge. Opportuno soprattutto perchè esso:

realizza in un importante settore di attività produttiva e organizzativa il concetto unitario e totalitario, fondamentale e tradizionale della legislazione e dell'amministrazione fascista;

inquadra e coordina in un solo sistema le attività provinciali dirette al miglioramento, incremento e difesa antiparassitaria ed economica delle colture e dei prodotti agricoli;

tende a frenare la moltiplicazione artificiosa delle forme non necessarie fra i così detti enti economici dell'agricoltura;

sopprime, col dare agli stessi dirigenti delle organizzazioni confederative la diretta e immediata responsabilità del consorzio unico nelle provincie e dell'unica federazione al centro, i rapporti di soggezione che si erano venuti stabilendo fra le Confederazioni competenti nel campo dell'agricoltura e gli enti economici anzidetti, rapporti di soggezione che finivano nella pratica per intralciare e talvolta soffocare la vita degli enti;

restituisce, o almeno dovrebbe finalmente restituire, ai Consorzi agrari cooperativi la loro

originaria funzione, per la quale sorsero, fiorirono e si acquistarono un tempo infinite benemerienze;

promette infine, colla riunione dei vari enti nell'unico ente provinciale, se pure suddiviso in sezioni con gestioni separate, una riduzione delle spese generali e del personale, a sollievo degli agricoltori contribuenti, e farebbe sperare anche la possibilità della unificazione dei contributi, che gli agricoltori attendono ansiosamente.

È risaputo che gli enti economici dell'agricoltura, di origine diversissima e in gran parte non recente, con le rispettive federazioni nazionali ove esistano, amano di vivere ognuno per proprio conto, con tendenza a spendere sempre di più e perciò ad aumentare le entrate, aumentando, secondo la loro natura, ora i prezzi di ciò che producono o commerciano, ora i contributi consorziali; operano ignorandosi l'un l'altro e tutti insieme poi ignorando che il punto comune della loro azione e la comune fonte delle loro risorse finanziarie è sempre e unicamente l'agricoltore, sotto la diversa specie di cerealicoltore, viticoltore, olivicoltore, frutticoltore, bieticoltore, allevatore di animali, e via dicendo; si sovrappongono e si confondono nelle attività affini, facendo nascere quel deprecato doppionismo che, se è causa in ogni campo di sperpero di danaro e di energie, nell'agricoltura è causa anche di disorientamento e di danni spesso irreparabili.

La concentrazione perciò nel solo ente provinciale previsto dal disegno di legge e nell'unica federazione nazionale di tutti gli enti economici dell'agricoltura — che non siano, bene inteso, in forma collettiva o anonima retti dal Codice di commercio — e la sistemazione con ciò anche dei servizi permanenti o contingenti relativi agli ammassi per la difesa economica dei prodotti agricoli, non potrà che sommamente giovare, riuscendo a chiarire e semplificare una situazione divenuta ormai complessa e costosa, a eliminare attività superficiali o superflue, e a dar vita unicamente a organismi sani, efficienti, utili.

Ma il provvedimento giova pure, come ho premesso, a frenare il moltiplicarsi di alcune forme di enti economici la cui generalizzazione, consentita purtroppo dalla legge, menerebbe a creare una pesante e opprimente sovrastruttura, non tollerabile dall'agricoltura italiana caratterizzata da un gran numero di colture e dalle più svariate situazioni economiche: accenno ai così detti consorzi di produzione, passati nella legge 18 giugno 1931, n. 987, colla riforma della precedente legge 3 gennaio 1929, n. 94, sulla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi; legge che non aveva affatto bisogno di essere riformata, tanto vero che venne riprodotta quasi integralmente nel nuovo testo, ma che offrì comunque il mezzo per introdurre in questo le disposizioni concernenti la istituzione e il funzionamento dei consorzi ai quali si mirava.

Il numero di tali consorzi potendo essere infatti, per le vigenti disposizioni, altrettanto grande si

può dire quanto il numero delle colture, è facile immaginare l'enorme gravame finanziario e il formidabile inceppo che deriverebbero all'agricoltura dal loro ulteriore illimitato e disordinato sviluppo.

Perciò la concentrazione in un solo ente provinciale, come sezioni di esso, « dei consorzi e in genere degli enti pubblici istituiti per l'incremento e la difesa delle coltivazioni », esclusi i consorzi di bonifica, e, si capisce bene, le società in nome collettivo e le anonime formate dagli agricoltori, è cosa da ritenersi senza dubbio provvidenziale, servendo a limitare e a selezionare le iniziative, a resistere alle pressioni di non legittimi interessi e a trattenere in tutti i modi il movimento entro i voluti precisi confini.

In quanto ai rapporti di soggezione ai quali ho accennato fra le confederazioni competenti per l'agricoltura e gli enti economici a questa relativi, è noto il principio d'ingerenza a vicenda affermato e sostenuto dalla Confederazione degli agricoltori e da quella dei lavoratori agricoli perchè gli enti anzidetti potessero diventare strumenti di azione dell'una o dell'altra o di entrambe le confederazioni stesse; ed è pure noto come finora la desiderata ingerenza, non potendo essere sempre esercitata in forza di legge, finiva per esplicarsi indirettamente, nel caso soprattutto di alcuni enti, col mezzo dello scioglimento delle amministrazioni, dei commissariati più o meno lunghi, delle nomine alle cariche, divenendo così appunto un rapporto di soggezione, pieno d'inconvenienti e di pericoli.

Il progetto di legge in esame tronca coraggiosamente questo equivoco e dannoso stato di cose, stabilendo norme precise per l'ordinamento amministrativo del consorzio provinciale unico, con un Consiglio d'amministrazione nel quale entrano di diritto, secondo il testo modificato dalla Commissione della Camera dei Deputati, quale Presidente il Presidente dell'Unione provinciale degli agricoltori e Vice Presidente il Segretario dell'Unione provinciale dei lavoratori agricoli.

L'unica Federazione dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, al centro, sarà presieduta dal Presidente della Confederazione degli agricoltori e avrà come Vice Presidente il Presidente della Confederazione dei lavoratori agricoli.

Alle Organizzazioni dell'agricoltura, tutte riunite, viene dato così un nuovo altissimo compito; ma viene pure data ad esse una grande, eccezionale responsabilità di fronte al Regime e alla Nazione, responsabilità che voglio augurare sia sempre presente, ad ogni momento, allo spirito, alla coscienza e alla mente dei loro dirigenti e dipendenti.

Altro punto che merita di essere rilevato è il ritorno dei Consorzi agrari cooperativi alle proprie autonome ed esclusive funzioni di società cooperative di consumo per gli agricoltori ed eventualmente di vendita collettiva dei prodotti agricoli.

È vero che il disegno di legge presentato al

Senato reca, al penultimo capoverso dell'articolo 1, la facoltà del Consorzio provinciale dei produttori agricoli di avvalersi dei Consorzi agrari per le operazioni relative alla conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti; ma io ritengo per fermo che di questa facoltà si dovrà fare uso molto discreto, e comunque che essa non possa in nessun caso riguardare il servizio degli ammassi obbligatori.

I Consorzi agrari debbono vivere sui loro sforzi e sul loro lavoro, non addormentarsi, pena il decadimento definitivo e irreparabile, sulle facili entrate procurate dagli ammassi; debbono servire gli agricoltori nel bisogno fondamentale degli acquisti delle materie utili all'agricoltura e debbono continuare ad essere in questo campo, quali furono in realtà una volta, fedeli ed esperti collaboratori degli agricoltori per il loro benessere economico e il loro progresso tecnico. Non possono essere distratti in altro; non debbono fare altro.

In ultimo è da considerare l'evidente vantaggio, che la legge proposta offre, di potere alleviare, colla concentrazione dei consorzi e degli enti vari, le spese generali e anche le altre di personale amministrativo e tecnico che sia possibile, io penso, l'onere grave che oggi pesa sull'agricoltura, giungendo poi, colla unificazione dei contributi, alla quale occorre in ogni caso pur giungere, a risparmiare ancora la notevole spesa dei molti ruoli e degli aggi di riscossione dei contributi.

Il disegno di legge ha qualche lacuna e non manca di mende, che sarebbe lungo esaminare e per me anche superfluo, non intendendo di proporre emendamenti affinchè esso diventi al più presto legge da attuare.

D'altra parte io ritengo che tutto questo sia cosa di secondaria importanza in confronto dei vantaggi immediati che il provvedimento reca, mentre non sarà difficile, con un buon regolamento e con successive disposizioni che tengano pure conto di quanto l'applicazione pratica avrà potuto suggerire, di completarlo e perfezionarlo in avvenire.

Alcuni pericoli però è necessario prospettare, e avrò così terminato, onorevoli senatori.

Un primo è la più o meno buona volontà dei consorzi ed enti esistenti di adattarsi alla vita comune e subordinata nell'unico ente provinciale, e delle attuali federazioni nell'unica federazione nazionale. Un sintomo della non eccessiva simpatia per la vita in comune potrebbe essere il fatto che ai consorzi esistenti, trasformati in sezioni, è mantenuta la personalità giuridica, in contrasto anche con la buona norma, avendo già il Consorzio provinciale, che riunisce gli enti, personalità giuridica per sé e potendo quindi averla per tutti.

Altro pericolo è quello di avere nei nuovi consorzi provinciali enti puramente coordinatori, della specie più comune e oziosa, ed enti inoltre orientati più verso l'azione economica e meno verso quella tecnica che resta sempre invece, e

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1938

non è lecito ignorarlo, la leva che comanda l'economia e il motore che le muove.

Un terzo pericolo infine è costituito dalle interferenze che potranno nascere fra il nuovo ente provinciale, i Consigli provinciali delle corporazioni e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Questi istituti scolorano, sfioriscono, disseccano ogni giorno di più, l'uno rattrappito nell'adempimento di servizi e compiti secondari, privo quasi di attribuzioni e facoltà importanti, l'altro disorientato negli ultimi anni e ora travagliato da una trasformazione che attende tuttavia il suo assetto. Occorre rinvigorirli, chiarire la loro situazione di fronte all'ente provinciale che questo disegno di legge prevede, segnare il loro definitivo destino ed evitare soprattutto che continuino a svuotarsi e a perdere il loro terreno d'azione.

Io sono certo, onorevoli senatori, che i pericoli ai quali ho accennato non mancheranno di affiorare e manifestarsi; ma sono altrettanto certo che il Ministero dell'agricoltura saprà prevenirli, evitarli o superarli, con la pronta, ferma e sagace applicazione della legge.

L'Italia fascista che non conosce ostacoli nel campo economico, non teme sacrifici e sa all'occorrenza sostituire lo spirito alla materia, una sola cosa dovrà sempre ricercare in questo stesso campo: voglio dire la chiarezza, la semplicità e l'assoluto rigore degli ordinamenti. (*Applausi*).

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FELICI. Onorevoli Colleghi, siamo indiscutibilmente in uno stato di euforia perchè tutti siamo sotto l'impressione della magnifica cerimonia odierna che ha una significazione tale per cui qualunque discussione è sotto l'insegna meravigliosa di una devozione totalitaria al Regime.

Noi stamane abbiamo assistito a quella solenne manifestazione che ha saputo congegnare meravigliosamente il nostro Presidente. Il nostro Presidente che è veramente e sarà sempre nei nostri cuori. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Felici delle sue gentili parole, ma lo prego di volere parlare del disegno di legge.

FELICI. Non dubiti che anche questo ha attinenza con la discussione, perchè questa premessa indica che potremmo dissentire su qualche dettaglio del progetto di legge, ma ciò non toglie che siamo tutti sotto l'insegna suprema del Regime che regge le sorti d'Italia.

Debbo dire che ha ragione il nostro Presidente anche quando l'altro giorno, non mi ricordo se in seduta pubblica o in quella privata, diceva che la nostra vita comincia a quarant'anni. Siamo giovani ed anche le procedure in questa Assemblea sono giovanili. Alle tre di un pomeriggio vi è stata la riunione degli Uffici su questo problema che è importantissimo, checchè se ne voglia dire; fuggacemente alle 10 del mattino successivo c'era l'adunanza dei Commissari, interveniva il Ministro,

tutto era sanato e oggi siamo a discutere con una giovanilità rapida che fa onore a tutti noi.

PRESIDENTE. L'onorevole Felici non ricorda che la Commissione ha avuto tre giorni di tempo.

FELICI. Ciò non toglie che alle 10 del mattino dopo la Commissione era convocata e il Ministro vi è intervenuto. Come si vede dico cose esatte.

Ora tutto questo ha un'importanza relativa, bisogna andare alle cose e le cose sono naturalmente importanti; e perchè? Perchè nella relazione favorevolmente contraria e contrariamente favorevole del collega Tournon, noi troviamo che si potrebbe fare qualche cosa nel regolamento, anzi che bisogna per tranquillità di tutti fare qualche cosa. Ma io ho una certa età, per cui delle promesse dei Ministri, di qualunque regime, ho sempre un grande timore. Io amo la legge, vedo la legge, il testo codificato; e solo a quello mi arrendo; tutto il resto non conta niente o poco. Per esempio, ho inteso con una affettuosa affezione il collega nostro Thaon di Revel e ho avuto una certa speranza che finalmente il combinato disposto sullo stesso banco di Rossoni e di Thaon di Revel ci desse l'annuncio di quella tassa unica di cui già tante volte ci ha parlato il camerata Rossoni, ma che il Ministro delle finanze non ci ha annunciato nemmeno da lontano. E allora dico: «a chi si deve credere? a Rossoni o a Thaon di Revel?» Questa è la domanda. Se il camerata Rossoni mi dirà: «io farò questo...» io gli dirò: «c'è il Consiglio dei Ministri; ci sono tutti gli organi necessari, ci può essere domani il successore, e quindi codifichiamo e intendiamoci così in pieno».

Ma vedete, c'è un'altra cosa. L'eminente camerata Rossoni quando parlò — con la disposizione recente il Ministro risponde alle osservazioni e non fa due discorsi fondamentali ma uno in un solo ramo del Parlamento — in risposta ai vari oratori, sul bilancio del suo Dicastero fece un discorso brillantissimo. Egli è lo spadista della parola, è abituato ai comizi, è un vittorioso della parola, quindi è pericoloso averlo contro. In ultimo ebbe una panne. Il Senato lo seguì con amore in tutte quelle sue dichiarazioni che però non hanno avuto tutte finora un esito, ma quando si parlò della formula «la terra ai contadini» disse frasi indeterminate. Allora egli non ebbe quel grande contributo di plauso che dapprima aveva raccolto. Che cosa significa questo? Noi siamo fascisti al 105 per cento, siamo corporativisti decisi, amiamo la politica dell'autarchia, ma tutto questo vuole che si sia espliciti, sinceri, netti e non, come si era nei regimi democratici, dediti ai discorsi indeterminati. Noi desideriamo cioè che si dica pane al pane e vino al vino. Questo è quello che noi chiediamo, quello che vuole il nostro Duce, sempre franco, deciso, senza sottintesi. Ora vi dirò quello che io penso in linea di principio del vostro progetto di legge.

Debbo dirvi con sincerità che ho inteso il nostro eminente collega Tournon che parla con ansia nella relazione dei consorzi agrari, ho atteso lui

che, per presiedere il consorzio dei comizi agrari, naturalmente conosce tutti gli ingranaggi dell'agricoltura. Ci sono i sindacati, ci sono le federazioni, ci sono le confederazioni, ci sono gli ispettorati, ci sono i comizi agrari. Ora si istituisce il consorzio unico provinciale con le sezioni: un altro ingranaggio che naturalmente allierà l'agricoltura; perchè è inutile farei credere che può sorgere un consorzio obbligatorio come quello di cui si parla in questa legge senza aggravare gli agricoltori. Evidentemente in che posizione ci troviamo? Quando ho inteso il collega Ricci discutere di finanza forte e di finanza debole, accusando il Regime di finanza debole, quando ho inteso che egli propugna la finanza forte nel senso dell'aumento delle imposte, io mi sono fatto il segno della croce, ed ho detto: ma dove arriviamo secondo il nostro graziosissimo collega Ricci? Perchè? Perchè ci dice che quest'anno il bilancio delle Finanze è costituito da 23 miliardi effettivi di entrata. Ma ci sono due miliardi di entrate che non sono ordinarie; e quindi quest'altro anno o ci saranno altre entrate straordinarie o bisognerà metterci altri due miliardi di nuove contribuzioni. Ed i Comuni? E le Provincie? E i Sindacati? E il Partito? Di tutto questo bisogna tenere conto come ha fatto il Ministro delle finanze. Ne teneva tanto conto il camerata eminentissimo Rossoni, che voleva conglobare tutto sugli ammassi e sulle altre cose. Tanta è l'imponenza di questa significazione, che ogni piccola minaccia di aumento va evitata. Non si può credere che i nuovi enti non rechino nuovi pesi, epperò se daremo la nostra palla bianca, ci accorgeremo all'esito che questo ente consortile avrà il suo peso sulle nostre vicende contributive.

Se il Ministro ci dicesse: io intendo di sottoporre l'agricoltura del mio Paese, cui temporaneamente sovrintendo, ad un regime di controllo statale, rigoroso, perchè l'interesse nazionale questo vuole, andrebbe bene; come si è detto bene quando egli ha fatto gli ammassi, che secondo il mio modesto avviso sono un vantaggio per il produttore. Infatti se l'ammasso dà un prezzo avveduto che il Governo congegna nell'interesse dello Stato e della collettività, ciò mi pare che vada bene. Ma se mi venite a dire come nell'articolo 1 alla lettera a), parole indeterminate ed incerte, allora noi ci troviamo di fronte ad una legge di pieni poteri che è anche insidiosa, perchè non precisa (Dio ci guardi dalle leggi che non sono precise; è meglio la pena di morte stabilita, che la pena indeterminata demandata a chiechessia).

Questa legge ha questa caratteristica: cioè che il Ministro stesso l'ha sminuita, perchè non vi è nulla del suo pensiero e alla Camera non ha detto niente. Noi abbiamo quindi una legge incerta, indeterminata che non ha una precisazione, la quale secondo me potrebbe ferire l'iniziativa privata.

In questa Assemblea vi sono agricoltori meravigliosi: noi abbiamo commemorato, non è molto,

Giovanni Torlonia. Qui abbiamo uomini come Bennicelli, Potenziani, Boncompagni, Guglielmi e altri che hanno immense tenute, che coltivano con un amore senza inframmettenze e interferenze e se voi volete toglier loro quello che è il profumo della loro vita, imponendo loro queste eccessive inframmettenze non meritate e che non debbono avere, commettete una ingiustizia.

Qui abbiamo dunque una relazione Tournon, la quale approva sì questo disegno di legge, ma con quattro condizioni, una più tormentosa dell'altra. Il Ministro non so se le accetterà, egli è padrone di fare ciò che vuole; egli è un uomo di così alto ingegno e di così poderosa oratoria da dire con fervore quello che più gli aggrada...

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non lo farei davvero, non mi varrei di questo mezzo.

FELICI. In ogni modo il punto è questo: accettate o no, onorevole Ministro queste condizioni? Questa è la domanda. Se le accettate ci permettete di introdurre le opportune aggiunte nel testo?

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma no. Sfido chiunque a provare che la lettera a) possa dar luogo ad una ingerenza dello Stato nella attività personale.

FELICI. Leggiamo cosa dice la legge: « In particolare, il Consorzio provvede, nei limiti previsti dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e disposizioni successive: a) a quanto occorra per il miglioramento, la disciplina e l'incremento delle produzioni agricole ». Ed allora questa è una dizione immensa, la più duttile e la più distensibile ed elastica. Che cosa è l'incremento e il miglioramento delle produzioni agricole? È tutto, è l'ingerenza su tutto. Ed allora questo significa ingerirsi di tutto: e dove va a finire il rispetto dell'iniziativa privata?

Che cosa ha detto il Duce il 23 marzo XIV nel suo famoso discorso? Disse testualmente: « Come dissi a Milano nell'ottobre 1934, il Regime Fascista non intende statizzare, o peggio, funzionizzare l'intera economia della Nazione; gli basta controllarla e disciplinarla attraverso le Corporazioni, la cui attività da me seguita è stata di grande rendimento e offre le condizioni di ulteriori metodici sviluppi. Vado all'analisi: il fondamentale settore dell'agricoltura non è, nella sua struttura, suscettibile di notevoli cambiamenti. Nessuna innovazione, sostanziale alle forme tradizionali dell'economia agricola italiana. Esse rispondono bene allo scopo che è quello di assicurare il fabbisogno alimentare del popolo italiano e fornire talune materie prime alle industrie. L'economia agricola resta quindi un'economia privata, disciplinata e aiutata dallo Stato, perchè raggiunga medie sempre più alte di produzione e armonizzata attraverso le Corporazioni con tutto il resto dell'economia nazionale ».

Il progetto non ubbidisce a questa linea e la mezzadria, ad esempio, ne resta sovvertita.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma no.

FELICI. Ora vi domando, e lo domando al Senato soprattutto: che cosa vuol dire, fra l'altro questa frase « a quanto occorra per il miglioramento, la disciplina e l'incremento delle produzioni agricole » ?

Vuol dire l'intromissione su ogni ramo, ogni attività, ogni iniziativa degli agricoltori.

La critica che io rispettosamente facevo a questa disposizione era che essa è troppo larga ed abbondante. Quale è il fenomeno aziendale agricolo che non è compreso in questa dizione ?

Pensate che questo progetto di legge organizza un consorzio obbligatorio per ogni provincia, che esso contiene la piena diminuzione di quello che è il concetto fondamentale dell'alto pensiero del nostro Capo ! Ora voi, onorevoli Senatori, sapete che governano il Consorzio il Presidente, che è il segretario dei proprietari, il Vice Presidente, che è il Vice segretario dei lavoratori (che può essere un mezzadro se in quella regione è in uso la mezzadria); vi è poi il rappresentante del Partito, e questo va benissimo, e l'Ispettore, il quale ha un voto consultivo. Ma mentre per l'ispettore si dice che ha voto consultivo, il veterinario, l'esperto agricolo e tutti quelli nominati nel progetto, hanno voto deliberativo. Dice il Relatore che una delle condizioni è che sia detto chiaro nel regolamento che anche queste persone hanno voto consultivo; altrimenti la pariteticità va per aria.

Ora io domando perchè il Ministro non vuole consentire, di comune accordo, di aggiungere nella legge tale disposizione; non credo che ciò dipenda dal solo fatto che il progetto di legge debba ritornare alla Camera dei Deputati. Il Senato deve dire sempre il suo parere e la sua opinione. Io credo che non ci sarebbe nulla di male se a questo progetto si aggiungesse la disposizione su accennata. La formula suggerita dall'amico Tournon credo potrebbe essere benissimo accettata.

Per quanto riguarda la finanza consortile, osservo che alle previsioni io non credo mai. Anch'io in piccolo ho amministrato enti pubblici ed ho fatto delle previsioni, ma disgraziatamente il consuntivo ha sempre superato il preventivo. E ciò è facilmente spiegabile; vi è un detto che dice che se si fosse dovuto fare il preventivo per la costruzione di S. Pietro, questo grandissimo monumento non esisterebbe, perchè il consuntivo è ancora in atto, giacchè ancora oggi si stanno compiendo delle opere di ritocco. Qui si tratta di un'altra cosa; qui si tratta della vita del Paese. E poi, onorevole Ministro, questa è una legge che, secondo me, dimostra il vostro fermo intendimento che può essere lodevole e che io non discuto, ma che vedo, controllo, constato. Voi siete un forte e vi sapete far valere per quattro Ministri, ma il Ministero dell'agricoltura dopo la legge sulle Corporazioni e dopo gli altri smembramenti che ha subito si era ridotto in fondo ad una sola direzione generale. Se ne aggiunse una seconda, quella dei piani regolatori dell'agricoltura. Ma il Ministero dell'agricoltura dopo tutto il movimento legislativo è in stato di

minorità; parlo s'intendè del Ministero, perchè voi personalmente tanto siete forte che ve ne rivate con questa legge. Ora che cosa è successo ? Che il Ministero delle corporazioni nonostante la sua denominazione è, in altri termini, il Ministero dell'industria e commercio e quindi ha i suoi organi alle sue dipendenze. Voi siete Ministro dell'agricoltura, ma la Confederazione degli agricoltori datori di lavoro e la Confederazione dei lavoratori sono alle dipendenze del Ministero delle corporazioni. Vi è parso un anacronismo enorme. Io dico che se Voi, con la forza che possedete, con la influenza che avete, vincete questa battaglia ottenendo di avere alle vostre dipendenze gli organi che debbono essere alle vostre dipendenze, vincerete una più bella battaglia di quella che potrete vincere facilmente insistendo su questa legge. Voi adesso, onorevole Ministro, con l'articolo che dice: « rispettati i Sindacati... tenuto conto delle Corporazioni... » in fondo fate una organizzazione consortile che di fatto, dacchè vi sono i Sindacati e le Federazioni, sarebbe inutile.

Ma così si distrugge nella materia l'organo sindacale ed il concetto corporativo. Nel Consorzio si innesta la rappresentanza sindacale, ma il vero padrone dell'ente consortile è il Ministero dell'Agricoltura che si rifà del suo stato di minorità di cui ho parlato.

Ora ecco perchè io, che sono corporativista schietto al cento per cento, perchè credo che l'esperienza corporativa sia l'antidoto netto, preciso, inequivocabile contro il comunismo e il bolscevismo, dico che tutti i mezzi che scuotono, diminuiscono, attenuano l'esperienza corporativa sono mezzi che io non approvo e contro i quali mi schiero. Questo è il mio punto di vista!

Guardate per esempio la lettera a), io l'ho letta quattro volte per mostrarvi che so leggere, e sfido chiunque a rendersi esattamente conto del suo intendimento. Sono articoli grandi che dicono tutto e non dicono niente appunto in quanto sono capienti a tutto...

Ora quando esiste il Sindacato il quale ha il diritto di intervenire nella produzione, quando voi avete le dichiarazioni 7 e 9 della Carta del lavoro, quando voi avete tutto il pensiero mussoliniano, detto nelle riunioni, nelle Corporazioni, nel Parlamento, nei discorsi e nei libri (perchè Mussolini è rettilineo, chiaro e preciso e per fortuna non è mai ambiguo), perchè fare una legge che crea un Ente il quale può anche avere un contrasto col Sindacato locale, con la Federazione e con la Confederazione ? Perchè dunque voi volete creare questo ente consortile ? Voi avete fatto molto bene quando avete sostituito gli ispettorati alle cattedre ambulanti di agricoltura ed io vi ho approvato pienamente ed incondizionatamente perchè si sono così creati veri organi del potere esecutivo e così pure per la politica, da voi fatta, degli ammassi. Ma questo ente consortile che costerà quattrini e che può interferire con le organizzazioni locali,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1938

che può uccidere le iniziative private e che è in contrasto con gli enti sindacali, perchè farlo?

Ebbene perchè fare questo ente consortile che nella mente dei più significa una forma di statolatria che è deprecata anche dal nostro grande Capo, una forma di ingerenza quotidiana? Ora la direttiva generale parte da voi ma i piccoli organi locali molte volte guastano le direttive generali con le loro piccole animosità. E perchè, fare questo quando i Sindacati e le Federazioni, erano più che sufficienti?

Ammettete perciò la proposta rispettosa per voi uomo che stimo tanto, rispettosa anche per il vostro pensiero che io onoro sempre, ma rispettosa anche della mia coscienza che si ribella a quella moltiplicazione dei pani e dei pesci che costa tanto. Questa è la mia convinzione, vi prego perciò d'accettare almeno questo invito riservandomi di accettare cioè le raccomandazioni miti che il camerata Tournon ha messo nella relazione, affinché queste siano aggiunte alla legge. Accettate che la Commissione si riunisca ancora e in nome di Dio avete un tale potere che il popolo dei rurali, siano proprietari o lavoratori vi è così deferente che se voi studiando con questo Senato che vi segue e vi plaude e che vi asseconda, se voi studierete qualche utile modificazione non sarà morto il mondo.

Di questo vi prego ed ho fiducia che nel vostro forte ingegno voi accoglierete la mia proposizione. (Vivi applausi).

BENNICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BENNICELLI. Parlo, non tanto per illustrare i vari punti controversi di questo disegno di legge — già esaurientemente trattati dal competentissimo relatore senatore Tournon ed esposti con tanta chiarezza dai colleghi Josa e Felici — quanto per chiedere brevissimamente all'intelligenza fattiva ed equanime del Ministro che ci assicuri sulla forma concreta, e di indubbia continuità, da darsi a quelle varianti da noi ora ritenute necessarie per togliere al disegno di legge in discussione alcune frasi che ci sembrano discutibili. È inutile insistere sulla bontà del concetto informatore di questo disegno-legge: ritengo che si debba plaudire, nel modo più esplicito, a questo primo passo di unificazione di Enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura ed anzi c'è da augurarsi, e da chiedersi con ogni insistenza, che al più presto questo stesso concetto unificatore venga portato anche in un altro importante settore agricolo: in quello più strettamente economico nazionale che si riferisce all'attuale complessa, burocratica e pesantissima riscossione dei vari contributi agricoli. Anche senza variarne l'importo complessivo, si cerchi un mezzo unificatore per riscuoterli in una sola volta ed in un'unica voce, evitando che i singoli agricoltori siano costretti — per sfuggire a multe, controlli e brutte sorprese — a passare e perdere tempo prezioso al tavolino, tra cifre e prontuari, anziché impiegarlo ben più

utilmente, nei campi, in mezzo alle coltivazioni, tra i loro bravi ed attivi coloni-lavoratori. (Vive approvazioni).

Detto questo, per incidenza, torno in argomento e, nella certezza che da parte del Ministro siano favorevolmente accolte le nostre osservazioni, mi permetto insistere perchè esso voglia concretizzarle in una forma talmente chiara ed esplicita che nessuno, nè ora nè poi, possa fraintenderle, creando equivoci o contrasti deprecabilissimi. In questo importante settore dell'economia nazionale è indispensabile che si evitino tutte le possibili ragioni di contrasto e di malintesi, nell'interesse dei singoli, ma più ancora in quello essenziale dell'economia della Nazione.

Ecco perchè è opportuno, anzi necessario, che oggi si discutano, senza alcun preconetto, tutti quei punti del disegno di legge che riteniamo suscettibili d'essere chiariti e migliorati: formazione paritetica nei Consigli dei Consorzi, qualità del voto — consultivo anzichè deliberativo — di alcuni componenti di questi Consigli, sostituzione in seno alla propria organizzazione del Presidente quando questo sia assente, nessun aumento di spese o di contributi, ecc., tutti argomenti assai importanti sui quali hanno già parlato e parleranno oratori di speciale competenza.

Io desidero soprattutto chiedere che sia ben chiarito, per il presente e per il futuro, il significato e la portata di ogni frase del comma a) dell'articolo 1° di questo disegno di legge, che così dice: « Il Consorzio provvede a quanto occorra per il miglioramento, la disciplina e l'incremento delle produzioni agricole ». Accennando alla parola *disciplina*, suscettibile di tante, di troppe interpretazioni, desidero far risultare che, se vi può essere qualche rara eccezione d'azienda agraria non condotta come di dovere per evidente e provata incuria od assoluta incapacità dei proprietari, già esistono mezzi legali di coercizione da parte delle autorità politiche e sindacali, giustamente e doverosamente usati. Ma di fronte a questi rarissimi casi, assolutamente sporadici, vi sono le infinite benemerite acquistate dalla intiera proprietà agraria, la quale ha validamente sostenute e vinte lotte difficili e lunghe, lotte di mezzi finanziari, di culture ed anche stagionali.

Ebbene a questa grande, enorme massa di benemeriti agricoltori, dalla stessa possente voce del Duce più volte additati al plauso della Nazione, Voi onorevole Ministro, che siete stato, è doveroso e gradito riconoscerlo, il primo a giustamente difendere e validamente sostenere il valore equo dei loro prodotti, Voi dovete dare, con una piena garanzia di forma e di sostanza, l'assoluta certezza di poter continuare tranquillamente, sicuramente, a mettere nelle proprie terre tutte le loro migliori energie, i loro capitali, i loro risparmi, la loro tecnica, ma soprattutto il loro infinito amore.

È così, soltanto così, che l'agricoltura italiana, potenziata dall'interessamento costante ed

altissimo del Duce; potrà vittoriosamente concorrere a rendere sempre più ricca e più potente questa nostra Patria magnifica: l'Italia Fascista ed Imperiale di oggi e di domani! (*Applausi e congratulazioni*).

MAROZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MAROZZI. Il camerata Tournon ha iniziato la sua relazione al Senato affermando che il progetto di legge presentato è un notevole passo verso l'organizzazione economica dell'attività produttiva agricola. Perfettamente vero; però permettetemi di aggiungere che è un passo, ma che è anche il perfezionamento di una concezione che già nel passato hanno avuto i migliori agricoltori d'Italia, i quali hanno costituito le loro organizzazioni associative e cooperative. Quindi si tratta di un perfezionamento di carattere nettamente fascista di ciò che è nella tradizione dei buoni rurali italiani.

Mi permetto tuttavia ancora di osservare che la relazione che accompagna il progetto non mette sufficientemente in rilievo due punti che mi sembrano molto importanti.

Il primo è questo: la unificazione dei vari organi economici dell'agricoltura, quando è fatta come deve essere fatta e come sarà fatta, con uno spirito pratico, rappresenta indubbiamente una notevole economia nelle spese di raccolta, di conservazione ed eventualmente di trasformazione e vendita dei prodotti. Questa è la vera economia che vuol dire rendere possibile di ridurre il distacco tra il prezzo percepito dall'agricoltore e il prezzo pagato dal consumatore per il prodotto agricolo, il che vuol dire anche andare verso quelle più fondamentali e realistiche affermazioni della concezione sociale fascista.

Ma l'altro punto di vista importantissimo è questo. Mi permetto di dire ai camerati del Senato che chi vi parla è un modesto ma vecchio organizzatore economico degli agricoltori, e quindi, conoscendo la realtà pratica, le finalità alle quali si tende, le difficoltà che si sono incontrate e i risultati che si sono ottenuti, non posso che esprimere la mia profonda riconoscenza ed il mio alto plauso all'ottimo nostro Ministro Rossoni che ha presentato questo progetto di coordinamento. Indubbiamente vi saranno difficoltà, che noi però supereremo: la pratica ci indicherà quali sono le difficoltà reali e quali sono le vie per superarle, ma noi le supereremo. Un punto importante è questo: soltanto attraverso all'organizzazione economica e al suo razionale economico coordinamento è possibile al piccolo agricoltore, al piccolo coltivatore diretto, sia piccolo proprietario che fittavolo, di compiere, nel suo interesse e nell'interesse della Nazione, nel miglior modo i suoi doveri.

Ora se si pensa che cosa succede al piccolo agricoltore abbandonato a se stesso che deve vendere i suoi prodotti e che deve disciplinare la produzione, non avendo nessun diretto contatto

col consumo, col commercio interno e con l'esportazione, voi capite che cosa vuol dire il mettere il piccolo agricoltore in questi contatti attraverso la sua organizzazione. Vuol dire, egregi camerati, permettere in via perfetta la realizzazione del programma fascista della bonifica integrale e dell'appoderamento e anche dello sviluppo della piccola proprietà diretta coltivatrice. Il che vuol dire andare per via sicura e con passo, se si vuole anche faticoso ma indubbiamente con finalità certa, verso quella maggiore giustizia sociale verso la quale tende il Fascismo in Italia. (*Approvazioni*).

MENOZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MENOZZI. Onorevoli Colleghi! Ho chiesto di parlare sul disegno di legge in esame unicamente per dichiarare in primo luogo che mi unisco alle conclusioni del nostro collega senatore Tournon, il quale nella sua relazione conclude col proporre di approvare il disegno di legge, così come è presentato, senza modificazioni sostanziali e soltanto espone alcuni desideri per avere chiarimenti su taluni punti del disegno medesimo. Ora anche nei riguardi di questi chiarimenti, mi unisco alle considerazioni del relatore dell'Ufficio centrale, come pure a quelle espone dagli oratori che mi hanno preceduto e ciò allo scopo di avere un'applicazione più sicura, più agile e senza pericolo di dubbi pel raggiungimento dei fini che si vogliono ottenere col nuovo organismo che si va a creare.

Così all'articolo 3 sarà opportuno che rimanga ben chiaro che le sezioni rappresentano coloro che sono interessati al possesso del frutto della produzione, cioè proprietari, o affittuari, o mezzadri o altrimenti partecipanti al valore del prodotto.

All'articolo 4 sarà utile che sia stabilito che per l'amministrazione del Consorzio, il presidente, che il disegno di legge determina essere rappresentato dal presidente dell'Unione fascista degli agricoltori, sia, in caso di assenza, sostituito da un suo delegato; così come il vice-presidente, fissato essere il segretario dell'Unione fascista lavoratori dell'agricoltura, dovrà essere sostituito in caso d'assenza da un suo delegato.

Un altro desiderio che esprimiamo si è che i delegati del Sindacato dei tecnici agricoli e del sindacato provinciale fascista dei veterinari, abbiano, come l'ispettore agrario provinciale, puramente voto consultivo.

Un'altra domanda che si affaccia all'esame del disegno di legge si è se il nuovo organismo avrà interferenze colla sezione agraria dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, e al caso come si provvederà al fine di evitare intralci sullo sviluppo e sull'attività del nuovo ente.

Colla esposizione di questo desiderio e colla fiducia che il Ministro, in sede di regolamento, vorrà disporre perchè dubbi e punti oscuri siano eliminati, diamo il nostro voto nella certezza che il nuovo organismo è destinato a produrre un grande beneficio nell'attività corporativa della nostra

agricoltura e quindi all'economia del Paese. (*Approvazioni*).

MARTIN FRANKLIN. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MARTIN FRANKLIN. Onorevoli Colleghi, permettetemi di aggiungere poche parole a quelle dette dai Colleghi che mi hanno preceduto. Desidero anzitutto dichiarare all'onorevole Ministro dell'agricoltura che gli agricoltori italiani, i quali nutrono per lui tanta gratitudine e tanta fiducia, sarebbero lieti, se in questo momento, in cui infelici contingenze meteorologiche tanto ci preoccupano, non venissero ad aggiungersi nuove preoccupazioni, e potessero dal Ministro essere rassicurati su alcuni punti di questa legge.

I Colleghi che mi hanno preceduto hanno toccato più o meno ampiamente alcuni punti. Permetta il Senato che io cerchi di chiarirli ancora.

Questo progetto di legge mira a riunire in un solo organismo il Consorzio provinciale, i vari Enti economici provinciali agricoli, ed a prima vista non si può che considerare questa iniziativa con molta simpatia: se non che sorge il timore che questo nuovo Ente unitario si senta autorizzato, se non addirittura incoraggiato, ad occuparsi non solo dei compiti che spettavano ai singoli Enti che ora si unificano, ma a tutto quanto riguarda l'agricoltura. E debbo francamente dire che la redazione del comma a) dell'articolo 1° ci preoccupa seriamente come ha detto il collega Felici.

Per di più oltre al pericolo di un indefinito accrescersi di competenze e d'interferenze permetta, signor Ministro, che senza insistere troppo, io dica che a noi viene un dubbio e cioè che a tutte le innumerevoli malattie delle piante e degli animali che affliggono l'agricoltura vengano ad aggiungersene due altre di cui si vedono in tanti campi le manifestazioni: l'elefantiasi burocratica e la palazzomania. (*ilarità, commenti*).

Se questi Uffici provinciali e l'Ufficio centrale che finirà per sorgere in Roma indulgeranno nel moltiplicare i loro uffici e nell'edificare palazzi maestosi, ciò diventerà rovinosamente preoccupante. A questo proposito ammiro l'ottimismo del collega Josa che crede si possa arrivare utilmente ad una unificazione e riduzione dei contributi; ma, caro collega, ho sempre visto che quando si arriva ad una unificazione, questa avviene sulla cifra più alta.

JOSA. Speriamo di no!

MARTIN FRANKLIN. Mi auguro che non si parli di unificazione, perchè non parlandone c'è ancora la speranza che crescano poco a poco i contributi minori. Invece se avremo i contributi unificati, cresceranno sia pure a poco a poco, ma tutti quanti, e si andrà a finire alle stelle.

L'altro punto sul quale io credo, signor Ministro, che sia necessario arrivare ad una spiegazione esplicita è questo. Non so se Vostra Eccellenza accetterà la domanda del collega Felici, ma è certo che l'organizzazione dell'amministrazione del

Consorzio è redatta nel progetto in un modo non troppo felice. Credo che non sia colpa di nessuno perchè si tratta di un progetto di legge che, venuto dal Ministero, è stato modificato alla Camera probabilmente con un po' di fretta, per una fatalità di circostanze a cui ha alluso qualche camerata: cosicché se uno lo legge attentamente, constatata che manca della necessaria armonia. Per esempio, è detto nel progetto che gli ispettori agrari provinciali non hanno che compito consultivo, e sta bene; ma come è possibile che mentre l'ispettore agrario provinciale, cioè un tecnico che dobbiamo supporre di valore e che è l'uomo di fiducia del Governo in materia agricola, ha un voto puramente consultivo, invece del Consorzio fanno parte direttamente il Sindacato dei tecnici agricoli e quello dei veterinari?

Nell'articolo 4 che tratta dell'organizzazione del Consorzio (ed è un terreno questo piuttosto difficile sul quale mi avanzo con una certa circospezione) si usa la parola paritetico in un modo che a me personalmente, forse perchè non ho capito, sembra non troppo adatto; giacché nelle competenze di questo Consorzio non entra nessuna questione nè di salario nè di altri rapporti sindacali. Quindi non si vede bene a che mirerebbe questa pariteticità; meglio sarebbe stato di assicurare un certo equilibrio nella rappresentanza di grande e piccola proprietà, di mezzadri e di compartecipanti. Si noti poi che se si vuole anche qui introdurre il paritetismo assoluto fra datori di lavoro ed operai agricoli (che possono anche non essere né mezzadri, né compartecipanti, perchè questo la legge non lo dice), si arriva in realtà a non assicurare l'equilibrio perchè i datori di lavoro si potranno trovare di fronte non solo gli operai ma anche i tecnici agricoli, se questi non saranno limitati alla sola funzione consultiva.

Io non voglio essere troppo pessimista, ma non posso nascondere che se ho la più grande ammirazione per i tecnici agricoli che fanno la gloria d'Italia, non posso apprezzare incondizionatamente tutte le attività e soprattutto tutte le aspirazioni dei tecnici agricoli. I modesti agricoltori ne hanno un certo riverente timore. Con questo non intendo fare affatto una questione di classe, perchè i più pericolosi tecnici agricoli si sono dimostrati proprio certi figli di grandi proprietari venuti dalle scuole agrarie ricchi di idee, di teorie e di sistemi per cui hanno rovinato irrimediabilmente i padri; ne abbiamo degli esempi. (*ilarità*).

Secondo me questo è pertanto un altro punto che deve essere chiarito, come è necessario chiarire che alla Presidenza e Vice Presidenza delle sezioni deve essere applicato lo stesso principio che alla Presidenza e alla Vice Presidenza del consiglio di amministrazione del Consorzio in modo da assicurare l'armonia degli interessi delle parti. E così pure deve essere chiarito che il Presidente deve essere sostituito in caso di assenza da un suo delegato e non dal Vice Presidente. E con questo ho finito.

Onorevole Ministro, io non so se bisogna prendere la linea un po' pessimista e scoraggiante dell'amico camerata e collega Felici e concludere che questo necessario chiarimento non può aversi che modificando il progetto di legge che è davanti a noi. A prima vista inclinerei alquanto in questo senso. Ma poi mi domando se non potrebbero bastare delle dichiarazioni esplicite, con l'assicurazione che questi chiarimenti saranno compresi in un regolamento molto preciso e molto esplicito: perchè questo regolamento dovrà addirittura, me lo consente, onorevole Ministro, rovesciare alcune disposizioni di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Non sarebbe la prima volta.

MARTIN FRANKLIN. Ed allora non posso che, seguendo le parole del nostro illustre Presidente, augurarmi e confidare che questa sia la seconda, la terza o la ennesima volta in cui il regolamento modificherà la legge. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando la parola al relatore ed al Ministro.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Tournon.

TOURNON, *relatore*. Onorevoli Colleghi, sarò brevissimo perchè mi pare che la discussione si sia già svolta abbastanza ampiamente.

Desidero soltanto, e credo sia mio dovere come relatore, dare alcune delucidazioni mentre aspettiamo dalle parole del Ministro quelle assicurazioni che egli così ampiamente ci ha già dato in sede di commissione.

Il senatore Felici ha parlato contemporaneamente di Consorzi agrari e di Consorzi di produzione. Sono due cose che non hanno niente a che fare tra di loro. Ringrazio l'amico senatore Felici per l'appellativo che mi ha dato di « mite »; devo invece fargli notare che io non sono Presidente di Comizi agrari, ma bensì dei « Consorzi agrari » che, come ho detto, nulla hanno a che vedere con questa legge. Qui si tratta unicamente dei Consorzi di produzione; ora questi effettivamente già esistono, già vivono e qui si tratta unicamente, di unificarli. Questa legge, secondo il mio modo di vedere, ha quindi e innanzi tutto il vantaggio di rendere unito quello che oggi è disunito.

Ma poi si dice: questa legge creerà dei motivi di contrasto con organizzazioni sindacali degli agricoltori. Ma io mi domando quale mezzo migliore per eliminare questi contrasti che l'aver messo a capo di questo nuovo Ente lo stesso Presidente della Confederazione? Quale mezzo migliore d'aver messo a capo nelle singole provincie il Presidente delle Unioni degli agricoltori? Con questo sistema io penso anzi che si viene a creare quell'anello che ancora oggi non esisteva tra l'Unione sindacale agricola e questi enti economici, i quali già attualmente, pur disgiunti, sussistono.

Questa legge dunque non solo non verrà a creare dei duplicati, ma varrà certamente a semplificare le cose. Si è anche accennato alle spese

che il nuovo organismo può creare, si è accennato con parola molto significativa dal senatore Martin Franklin alla *palazzomania*; ma io chiedo per quale ragione nelle nostre provincie si dovranno creare nuovi palazzi, quando l'Unione degli agricoltori già oggi ospita dovunque questi enti consorziali che, come ho detto, già in buona parte esistono? Quindi anche la palazzomania non avrà ragione di esistere, perchè tutte le Unioni degli agricoltori per fortuna sono già attrezzate in fatto di sedi e di uffici.

Mi unisco a quanto detto dal senatore Josa e a quanto è stato detto dagli altri camerati: noi attendiamo dal Ministro parole di chiarificazione. Soprattutto mi piace ricordare le parole di approvazione dette dal nostro illustre Maestro senatore Menozzi, verso il quale noi tutti agricoltori abbiamo tanta considerazione e venerazione. Egli è il decano dei tecnici agricoli italiani; quando si sentono da un uomo come il senatore Menozzi delle parole così chiare e così rassicuranti, credo che tutti, agricoltori e non agricoltori, possano in piena coscienza dare voto favorevole alla legge che è sottoposta al giudizio del Senato. *(Approvazioni)*.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevoli Senatori, nonostante l'esaltazione della mia capacità oratoria ripetutamente fatta dal camerata senatore Felici, in questo momento mi dovrei sentire un po' imbarazzato nel rispondere alle osservazioni che sono state fatte alla legge che unifica gli Enti economici della agricoltura.

Cercherò, molto serenamente e nel modo più chiaro che mi sarà possibile, di illustrare il valore di questa legge e di tranquillizzare quei senatori che hanno manifestato o dei dubbi sulla bontà della legge o dei timori su quel che la legge può causare.

Vi dirò come io ho pensato alla legge sui consorzi dei produttori. Nella mia esperienza come Ministro dell'agricoltura, ho constatato che, dal punto di vista della difesa economica del lavoro agricolo, le iniziative sono state sempre molteplici e non coordinate verso uno stesso scopo, verso uno stesso fine. Bisogna tener conto che i produttori agricoli in Italia sono milioni e che il collocamento dei prodotti dell'agricoltura avviene nei modi più svariati a seconda che si tratti di grandi produzioni o di piccole produzioni, di prodotti conservabili o di prodotti che più o meno facilmente possono deteriorarsi. I provvedimenti quindi devono essere diversi a seconda che si tratti di un prodotto piuttosto che di un altro. Prima di tutto, dal punto di vista economico io ho osservato da vicino l'opera dei Consorzi agrari e della Federazione nazionale dei Consorzi agrari. Nessuno potrebbe negare che la Federazione dei Consorzi agrari ha svolto per più di un cinquantennio, mi pare, un'opera veramente benemerita. Sempre con risul-

tati felici? Evidentemente non lo possiamo dire. Non c'è nessuna organizzazione che possa dall'inizio fino alla fine indovinare tutto e far tutto bene. Certo è però che il principio del Consorzio agrario è giusto, in quanto che ciò che gli agricoltori non possono fare da soli, soprattutto per l'approvvigionamento dei mezzi necessari alla lavorazione della terra, può benissimo farlo un consorzio. Oltre alla fornitura di macchine, concimi, ecc. si è poi venuta manifestando la necessità di mettere insieme il prodotto, di difenderlo collettivamente, poichè milioni di produttori non potevano essere contemporaneamente milioni di venditori in concorrenza; ciò era non solo un assurdo, ma soprattutto un danno generale di tutti gli agricoltori, ed in modo particolare dei piccoli agricoltori. Le aziende agricole bene organizzate, ben guidate, sono naturalmente anche in condizioni di non svendere, di tenere presso di sé in qualche modo il prodotto; ma il piccolo agricoltore il quale, dopo aver faticato, dopo essersi indebitato, ha bisogno di realizzare, ha sempre venduto in condizioni non favorevoli. Giustamente osservava il senatore Marozzi che questa legge è soprattutto benefica per i piccoli agricoltori, che non sono attrezzati per valorizzare il più possibile la propria produzione.

Osservando l'opera dei Consorzi agrari in modo particolare per quello che si riferisce alla difesa del prodotto attraverso gli ammassi, ho capito anche un'altra cosa: che per esempio l'ammasso volontario non poteva essere efficiente. Ammasso volontario vuol dire ammasso parziale; per questa ragione non è risolutivo e significa semplicemente un grossista di più e non un comando unico con la capacità di determinare il mercato dei prodotti. In pratica si è constatato che tutte le produzioni sono interferenti e collegate. Se un prodotto è tutelato e ben remunerato non deve assorbire i due terzi o tutto il terreno da coltivare. Bisogna quindi che ci sia un rapporto nel compenso dei prodotti, non solo e non tanto per l'interesse dei singoli, ma soprattutto perchè la Nazione ha bisogno non di produrre soltanto grano o solo granturco o solo vino, ma ha bisogno di produrre tanti prodotti diversi. È logico quindi che si affidi ai produttori uniti il piano di produzione in ragione delle necessità generali della popolazione (*Applausi*).

Senza disciplina e senza un piano di produzione questo non si può fare, onorevoli senatori. Ecco perchè bisogna identificare le grandi voci di produzione, disciplinandole branca per branca, senza moltiplicare gli organi all'infinito. Organismo unitario, dunque, diviso in sezioni.

Dalle osservazioni fatte risultano due errori fondamentali di interpretazione.

Primo errore: si è detto che si creano troppi enti. Rispondo che non si tratta di creare *ex novo*, ma di unificare. Infatti esistono già i consorzi per la difesa della viticoltura, dell'olivicoltura ecc. Le stesse funzioni restano nelle sezioni del consorzio unico che coordina le varie attività. Trattandosi di coordinamento non è possibile che gli

organi unificatori e le sezioni facciano pagare dei contributi superiori a quelli attuali. Posso dire che non solo non è nella nostra intenzione, ma è nella nostra ferma volontà d'impedire che ci sia un qualsiasi aumento di contributi. Giustamente è stato detto che l'agricoltore, sia olivicoltore, sia viticoltore, cerealicoltore, ecc., è sempre il medesimo, quindi se voi, a diversi titoli prendete diversi contributi, voi l'agricoltore lo salassate fino all'impossibile.

L'altro punto fondamentale e generale, che è erroneamente interpretato, è quello che si riferisce al programma e all'attività dei consorzi.

Prima di tutto il consorzio non è lo Stato. Ricordo che l'anno scorso, quando si discuteva degli ammassi, il senatore Felici diceva: lo Stato ha ragione di ammassare, di requisire. Ora io dico che gli ammassi non sono un fatto dello Stato; sono il fatto dei produttori in servizio dello Stato, il che è una cosa diversa. Infatti (e qui rispondo anche al senatore Martin Franklin), per gli ispettori agrari che rappresentano il ministero, fin dalla prima formulazione della legge, si è stabilito che abbiano soltanto voto consultivo. Quando gli agricoltori, attraverso la loro organizzazione sindacale, giuridicamente riconosciuta, hanno chiesto che il presidente dell'Unione fosse il presidente anche del Consorzio, io ho aderito immediatamente.

Era perfettamente logico che accettassi questo criterio, perchè bisogna che non ci siano mai nè duplicati nè contrasti fra i diversi organismi che hanno funzioni complementari nel campo delle attività economiche.

Il programma essendo fatto dagli agricoltori stessi attraverso il consorzio, potrà in qualche modo intaccare i principii della dottrina e della attività pratica del Fascismo in economia? Lo contesto. Stabilire che i consorzi provvedono all'incremento ed alla disciplina della produzione non vuol dire, non può dire, non si può immaginare che debba o possa dire che i consorzi andranno ad ingerirsi della direzione e della gestione delle singole aziende. Quando si fa un piano di propaganda per diffondere le norme per l'incremento della produzione nessuno può sognare che ci si voglia ingerire dell'azienda privata. Che cosa hanno fatto fin qui le Corporazioni? Non hanno studiato dei piani di produzione, di incremento della produzione, non hanno fatto appello ai produttori per l'intensificazione della produzione? Nessuno si è mai sognato che questo volesse dire imporre al proprietario privato degli ordini, e di amministrare la sua azienda in un modo piuttosto che in un altro.

FELICI. Allora diciamolo nella legge.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è il caso. E non è lecito ed intelligente pensare che organizzare la produzione, fare il piano della produzione significhi diminuire l'indipendenza personale nella conduzione della proprietà.

Se mi si potrà dimostrare che disciplinare, migliorare e incrementare la produzione attraverso gli organi degli stessi agricoltori associati ai lavoratori vuol dire limitare l'iniziativa privata, sono pronto a cancellare tutta la legge dalla prima all'ultima parola.

Questo non è, non può essere. Desidero quindi che il senatore Felici, come gli altri senatori che hanno parlato a questo riguardo, prendano atto di queste mie dichiarazioni così franche ed esplicite.

Un altro punto è stato sollevato da parecchi senatori in linea generale: il problema della pariteticità nella composizione dei Consigli.

La pariteticità non so quanto possa valere dal punto di vista dei rapporti sociali. Praticamente può essere utile quando lo Stato soprintende alla attività dei diversi organismi per fare incontrare e talvolta conciliare le diverse rappresentanze. In questa legge intanto non è una novità, perché di essa si sono avvalsi gli olivicoltori, i frutticultori, i viticultori, per i quali si è votata una legge, passata al Senato, nella quale era sancita appunto la pariteticità. Essa era prevista per l'opera di difesa dalle malattie delle piante. Secondo me questo principio è molto più utile nel nostro caso. Qui non si tratta d'organismi, e di rappresentanze con interessi contrastanti. Ci potranno essere interessi contrastanti in sede sindacale e sociale non in sede economica e consortile; il mezzadro non ha nessun interesse a domandare un prezzo inferiore per il grano, per il vino, ecc., agricoltori e mezzadri sono naturalmente solidali. Piuttosto ha un valore morale che risponde, secondo il mio punto di vista, allo spirito fascista di autentica collaborazione; trovarsi in organismi economici, lavoratori e capi della produzione, a sostenere la stessa necessità che l'agricoltura non parta più dal deficit, ma dal minimo di compenso!

Non trovo quindi nulla di straordinario che ci sia la pariteticità; trovo che moralmente e politicamente è molto giusto che essa ci sia e di fronte all'insieme delle categorie economiche della Nazione e di fronte allo Stato che deve tutelare gli interessi dell'agricoltura.

C'è ancora la questione della rappresentanza dei tecnici, che potrebbe essere da parte mia accettata se questo non implicasse il rinvio della legge per troppo tempo. Mi pare che non valga davvero la pena, anche per quello che il tecnico può fare nel Consorzio provinciale. Maggioranza? Minoranza? Che brutte parole, lontane nel tempo e lontane dalla nostra mentalità! I tecnici sono più o meno valenti; abbiamo ascoltato molto gioiosamente il frizzo del senatore Martin Franklin, ma sappiamo benissimo che la preparazione dei giovani è molto utile.

Ho constatato, per esempio, che i dirigenti delle vecchie cattedre ambulanti di agricoltura, ora ispettorati, sono certamente degli ottimi tecnici, ma ho fatto anche un'altra constatazione e cioè che i giovani, che sono vicini a loro, hanno

pure essi un valore e sono utili alla propaganda dei sistemi più intelligenti per le coltivazioni e per l'attività agricola.

Lasciamo stare questa discussione di carattere generico e veniamo al concreto. Può in qualche modo il tecnico dare fastidio all'attività generale del consorzio? Io penso di no.

Quanto al veterinario egli entra solo nella sezione zootecnica e non nel consorzio generale. È stato per l'una e per l'altra categoria una domanda insistente da parte delle organizzazioni interessate e non ho trovato nulla a che ridire.

Sono pronto in sede di regolamento a chiarire (questa può essere una soluzione soddisfacente) anche i compiti delle diverse categorie in seno ai consorzi provinciali e in seno alle sezioni dei consorzi stessi.

Tutte le altre questioni sollevate dalla Commissione sono disposte a includerle nel regolamento in modo che sia ben chiarito che ognuno farà soltanto il suo lavoro specifico e non creerà turbamenti nella funzione generale del consorzio.

Concludendo, di fronte ai sicuri benefici che io prevedo dall'andata in vigore e dal funzionamento di questa legge, le osservazioni che sono state fatte, con le migliori intenzioni, ben s'intende, dovrebbero in qualche modo, non dico essere ritirate ma precisate nel senso di collaborazione e di completamento della legge attraverso il regolamento.

Non bisogna partire dal timore che le categorie possano essere, come ho detto poc'anzi, in maggioranza o in minoranza, ma bisogna essere tranquilli a questo riguardo. E se un'altra dichiarazione è necessaria da parte mia, io vi dirò che, vigilando all'attuazione pratica di questa legge, non avrò di mira che l'interesse di tutte le categorie e l'interesse generale dell'agricoltura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In ogni provincia è costituito un Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, avente personalità giuridica, allo scopo di provvedere, nell'interesse generale del Paese ed in quello particolare dei produttori, al miglioramento della produzione e alla difesa del prodotto. Il Consorzio attua le direttive delle Corporazioni nazionali agricole.

In particolare, il Consorzio provvede, nei limiti previsti dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e disposizioni successive:

a) a quanto occorra per il miglioramento, la disciplina e l'incremento delle produzioni agricole;

b) alla difesa contro le malattie delle piante, alla lotta contro gli insetti nocivi e, in generale, contro i nemici delle piante;

c) alla costruzione ed all'esercizio di magazzini, e, in generale, di impianti per la conservazione,

la scelta e la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti a norma delle leggi in vigore.

Il Consorzio provvede alla gestione associativa dei prodotti dei quali sia stabilito l'ammasso per richiesta dei produttori o per obbligo di legge, sentita, ove occorra, la Corporazione competente.

Per le operazioni di esercizio relative alla conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti potrà avvalersi dei consorzi agrari.

Restano ferme le attribuzioni delle Associazioni sindacali previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consorzio assume la denominazione di Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura ed è distinto in sezioni che hanno anche esse personalità giuridica nonchè amministrazione e contabilità separate, e, per regola, riguardano la cerealicoltura, la viticoltura, l'olivicoltura, l'ortofrutticoltura, la zootecnia, le fibre tessili.

Se, in via temporanea o permanente, occorra esercitare una attività la quale esiga l'azione coordinata di due o più sezioni di provincie diverse, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà al collegamento delle sezioni provinciali interessate.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti e nei limiti delle facoltà previste dalla presente legge, il Consorzio rappresenta legalmente tutti i proprietari e conduttori interessati alla produzione agricola mentre le sezioni rappresentano legalmente tutti gli interessati al ramo delle attività per il quale sono costituite.

Si intendono interessati i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i coloni e gli utenti di quote di beni, costituenti demani comunali e domini collettivi, i quali provvedano ai rami di produzione considerati in ciascuna sezione.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consorzio è amministrato da un consiglio d'amministrazione presieduto da un presidente e da un vice presidente e composto dei presidenti e vice presidenti del comitato direttivo di ciascuna delle sezioni del Consorzio con la partecipazione di un delegato del Partito Nazionale Fascista. Il presidente sarà il presidente della Unione fascista degli agricoltori e vice presidente il segretario dell'Unione fascista lavoratori dell'agricoltura.

Il comitato direttivo di ciascuna delle sezioni del Consorzio è costituito da un numero di membri variabile a seconda del ramo di attività cui la sezione provvede, sempre con rappresentanza paritetica tra i datori di lavoro e prestatori di

opera e con la partecipazione di un delegato del Partito Nazionale Fascista e di uno del Sindacato provinciale dei tecnici agricoli nonchè di un rappresentante degli organismi economici collettivi costituiti dagli agricoltori e, per la sezione di zootecnia, di un rappresentante del Sindacato provinciale fascista dei veterinari.

Il presidente, il vice presidente ed i membri del comitato direttivo di ciascuna sezione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su designazione delle rispettive organizzazioni e previo nulla-osta del Partito Nazionale Fascista.

Il presidente ed il vice presidente del Consorzio possono prendere parte con voto consultivo, ogni volta che lo ritengano opportuno, alle riunioni delle sezioni tanto separate che riunite.

L'ispettore agrario provinciale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione del Consorzio ed a quelle del comitato direttivo delle singole sezioni.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sarà costituito presso il Consorzio provinciale, presso le singole sezioni di esso e presso la Federazione nazionale di cui al successivo articolo 10, un Collegio sindacale composto di tre membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 5.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro delle finanze e quello delle corporazioni, provvede alla formulazione dello statuto del Consorzio, nel quale dovranno essere precisati gli scopi dell'Ente, e saranno determinati il numero delle sezioni, la composizione dei comitati direttivi, la competenza e le modalità di funzionamento degli organi consorziali.

(Approvato).

Art. 6.

Alle spese di gestione del Consorzio si provvede:

a) con gli avanzi eventuali di gestione;

b) col prelevamento di una quota del prezzo del prodotto ammassato e venduto, quando il Consorzio abbia il compito di curare la vendita collettiva dei prodotti.

Nel caso di cui alla lettera b), l'aliquota da prelevare è stabilita dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze, sentita, ove occorra, la Corporazione competente.

Per le spese che, a termini delle leggi vigenti, vanno fronteggiate col provento di contributi a carico degli interessati per singolo ramo di produzione, continuano ad essere applicabili le norme in vigore, con il coordinamento che sarà previsto

nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Per ricorrere alla imposizione di nuovi contributi il Consorzio deve ottenerne la preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, di concerto con il Ministro delle finanze e quello delle corporazioni, accerta la necessità della spesa e determina l'ammontare di essa, da fronteggiarsi con la percezione dei contributi.

(Approvato).

Art. 8.

Fatta eccezione per i Consorzi disciplinati dalle leggi sulla bonifica integrale, le funzioni dei Consorzi ed in genere degli enti pubblici istituiti per la difesa e l'incremento delle coltivazioni, saranno assunte dai Consorzi provinciali dell'agricoltura entro un semestre dall'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Spetta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze e quello delle corporazioni, di stabilire, nei casi dubbi, gli Enti che sono soggetti alle disposizioni del precedente articolo e di risolvere le controversie alle quali dia luogo il trapasso delle funzioni.

Il Consorzio provinciale succede ai consorzi ed in generale agli Enti dei quali assume le funzioni e gli impegni esistenti, in conformità delle leggi vigenti, che sono trasferiti alle rispettive sezioni.

(Approvato).

Art. 10.

I Consorzi provinciali dell'agricoltura sono riuniti in una Federazione nazionale alle cui spese si provvede con quote a carico dei Consorzi federati.

La Federazione avrà sede in Roma e sarà distinta in settori aventi, come la Federazione stessa, ciascuno personalità giuridica, corrispondenti ai vari rami di attività esercitati dalle sezioni dei Consorzi provinciali. La presidenza della Federazione sarà affidata ad un presidente assistito da un vice presidente e dai presidenti e dai vice presidenti di ciascun settore.

Il presidente della Federazione sarà il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e il vice presidente il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

I presidenti e i vice presidenti di ciascun settore saranno scelti fra i datori di lavoro i primi e i prestatori d'opera i secondi.

Lo statuto della Federazione sarà formato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze e con quello delle corporazioni, sentiti le Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori della agricoltura ed il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, e sarà sottoposto alla ratifica del Comitato corporativo centrale.

La Federazione nazionale succede alle Federazioni nazionali esistenti delle quali assume le funzioni e gli impegni che sono trasferiti ai rispettivi settori.

(Approvato).

Art. 11.

Almeno una volta all'anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fa provvedere a saltuarie ispezioni sui Consorzi provinciali dell'agricoltura e sulla Federazione nazionale.

In caso di difettoso funzionamento, il Ministro, sentito il Consiglio di Stato, ha facoltà di procedere allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dei Consorzi e della Federazione nazionale ed alla nomina di un Commissario governativo.

In caso di urgenza, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sospendere dalle proprie funzioni il consiglio d'amministrazione dei Consorzi provinciali e della Federazione nazionale e di affidare temporaneamente la gestione degli Enti predetti ad un Commissario straordinario, fino a che non sia espletata la procedura prevista dal comma precedente o non sia ricostituito il Consiglio d'amministrazione.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle corporazioni e delle finanze, sarà provveduto a coordinare con le norme della presente legge le disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le disposizioni e i servizi relativi agli ammassi obbligatori.

(Approvato).

Art. 13.

Oltre ai prestiti di esercizio di cui all'articolo 30 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, il Consorzio e le sue sezioni possono far ricorso ai mutui occorrenti per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 1, lettera c), nei modi e nei termini previsti dal Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, contenente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario del Regno, convertito in legge con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1938

Approvazione del disegno di legge: « Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche » (N. 2301). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario, legge lo stampato n. 2301.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'articolo 3 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è revocato per quanto concerne gli enti pubblici, comunque denominati, i quali operino nel campo della produzione e svolgano un'attività economica in regime di concorrenza.

Con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sentiti il Comitato corporativo centrale ed il Consiglio dei Ministri, può essere revocato il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'articolo 3 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per gli altri enti pubblici, comunque denominati, purchè operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica.

(Approvato).

Art. 2.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti dagli enti indicati nell'articolo 1.

Fino a quando non saranno emanate le norme predette, continueranno ad osservarsi le disposizioni ora vigenti.

(Approvato).

Art. 3.

Ogni regolamentazione dei rapporti di lavoro concernenti gli enti pubblici, nei riguardi dei quali viene soppresso il divieto di far parte di associazioni sindacali, è sottoposta al preventivo nulla osta del Ministero che esercita sull'ente la vigilanza e la tutela nonchè del Ministero delle finanze. Detti Ministeri hanno facoltà di chiedere che siano apportate le modificazioni ritenute necessarie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara » (N. 2302-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara ».

Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura del disegno di legge nel testo concordato tra Governo e Ufficio Centrale.

MILLOSEVICH, segretario, legge lo stampato n. 2302-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo il contratto allegato alla presente legge, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Pesaro in data 3 marzo 1938-Anno XVI, in virtù del quale la signora Alberta Porta vedova Zanvettori cede in libera ed esclusiva proprietà allo Stato il terreno adiacente alla Rocca di Gradara, distinto nel nuovo catasto con i mappali 128, 129, 248, e lo Stato concede alla signora Alberta Porta vedova Zanvettori, vita sua natural durante, l'usufrutto della Rocca, dei mobili ed oggetti in essa esistenti, e di parte del terreno anzidetto, sotto l'osservanza di determinati obblighi.

(Approvato).

Art. 2.

Il contratto 3 marzo 1938-XVI è esente da ogni tassa e spesa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1938

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Conz, Cozza, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Cillis, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faina, Farina, Felici, Ferrari, Frascchetti.

Galimberti, Gasparini Jacopo, Giampietro, Gianini, Giardini, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale.

Mambretti, Maragliano, Marescalchi, Marozzi, Martin Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino.

Nicastro, Nomis di Cossilla.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrone, Piccio, Piola Caselli, Pitacco, Porro Ettore, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tamborino, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tournon. Valagussa, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vignassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2288):

Senatori votanti	167
Favorevoli	160
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato (2229):

Senatori votanti	167
Favorevoli	157
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.600.000 per provvedere ad impianti radioelettrici e lire 2.600.000 per l'esercizio degli impianti stessi (2251):

Senatori votanti	167
Favorevoli	157
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici (2254):

Senatori votanti	167
Favorevoli	160
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata (2255):

Senatori votanti	167
Favorevoli	160
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico (2257):

Senatori votanti	167
Favorevoli	153
Contrari	14

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati (2273):

Senatori votanti	167
Favorevoli	156
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria (2277):

Senatori votanti	167
Favorevoli	155
Contrari	12

Il Senato approva.

Norme per l'impianto ed il funzionamento delle Centrali del latte (2292):

Senatori votanti	167
Favorevoli	156
Contrari	11

Il Senato approva.

Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura (2295):

Senatori votanti	167
Favorevoli	149
Contrari	18

Il Senato approva.

Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche (2301):

Senatori votanti	167
Favorevoli	155
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara (2302-A):

Senatori votanti	167
Favorevoli	160
Contrari	7

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende i suoi lavori e sarà convocato a domicilio.

L'Assemblea saluta il Presidente con vivi applausi.

La seduta è tolta (ore 19.30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti